

sara life



previsara

fondo pensione aperto

(art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

Regolamento

A large, abstract graphic element on the left side of the page, consisting of several overlapping, semi-transparent shapes in various shades of orange and yellow, creating a layered, organic effect.

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art.1 Denominazione
- Art.2 Istituzione del Fondo ed esercizio dell'attività
- Art.3 Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art.4 Regime della forma pensionistica
- Art.5 Destinatari
- Art.6 Scelte di investimento
- Art.7 Gestione degli investimenti
- Art.8 Spese

PARTE III – CONTRIBUTIONI E PRESTAZIONI

- Art.9 Contribuzione
- Art.10 Determinazione della posizione individuale
- Art.11 Prestazioni pensionistiche
- Art.12 Erogazione della rendita
- Art.13 Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art.14 Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art.15 Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art.16 Banca depositaria
- Art.17 Responsabile
- Art.18 Organismo di sorveglianza
- Art.19 Conflitti di interesse
- Art.20 Scritture contabili

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art.21 Modalità di adesione
- Art.22 Trasparenza nei confronti degli aderenti
- Art.23 Comunicazioni e reclami

PARTE VI - NORME FINALI

- Art.24 Modifiche al Regolamento
- Art.25 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

Art.26 Cessione del Fondo

Art.27 Rinvio

Allegati:

Allegato n. 1 Disposizioni in materia di Responsabile

Allegato n. 2 Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo di sorveglianza

Allegato n. 3 Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art.1 Denominazione

1. Il “Fondo Pensione Aperto Previsara”, di seguito definito “Fondo”, è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.

Art.2 Istituzione del Fondo ed esercizio dell’attività

1. La “Sara Life spa” di seguito definita “compagnia”, esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 07 Agosto 1998.
2. Il Fondo è stato istituito dalla medesima “compagnia”, giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP, d’intesa con l’ISVAP, con provvedimento del 7 Agosto 1998; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Roma, presso la sede della compagnia.

Art.3 Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 Destinatari

1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto, si precisa che l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.

Art. 6 Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato in 3 comparti, come di seguito specificati:
 - a) INNO-BOND; Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR;
 - b) INNO-GEST;
 - c) INNO-MIX ;
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie una o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art. 7 Gestione degli investimenti

1. La compagnia effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. La compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, di

seguito denominati "OICR", purché i loro programmi e i limiti di investimento siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Si intendono per OICR gli organismi di investimento collettivo rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE e i fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi, di diritto italiano.

3. Ferma restando la responsabilità della compagnia, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c) del Decreto, in possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 4 del Decreto, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
4. In conformità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente il Fondo adotta, per ogni comparto, parametri oggettivi e confrontabili per la valutazione dei risultati di gestione.
5. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

I) INNO-BOND

La gestione, coerentemente con la designazione di comparto destinato al conferimento tacito del TFR, è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale, in un'ottica di pura redditività dei capitali investiti. L'adesione al comparto è indicata per coloro che hanno una bassa propensione al rischio e consigliata a coloro ai quali non manchino più di cinque anni all'accesso alla prestazione pensionistica. Il comparto investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria denominati in euro quotati nei principali mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento, anche attraverso la partecipazione ad OICR armonizzati. In misura residuale sono possibili investimenti in valuta e, nei limiti consentiti dalle disposizioni di Vigilanza, in strumenti finanziari non quotati della stessa natura. Gli investimenti effettuati in titoli di debito non quotati, sono effettuati, sotto lo stretto vincolo che suddetti titoli siano emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE. È escluso l'investimento diretto in titoli di capitale.

L'adesione al comparto denominato INNO-BOND attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo

minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto ciascuno capitalizzato al tasso annuo di interesse composto del:

- 2,50% per le adesioni al presente comparto esercitate dai soggetti che risultano iscritti al Fondo alla data del 21 dicembre 2006
- 2,0% per le adesioni al presente comparto esercitate dai soggetti che si iscriveranno al Fondo successivamente alla data del 21 dicembre 2006;

inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altri comparti o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10 comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
- trasferimento della posizione individuale in caso di modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali che regolano la partecipazione al fondo.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla compagnia.

II) INNO-GEST

La finalità della gestione è accrescere il capitale perseguendo sia politiche di redditività degli investimenti sia di rivalutazione del capitale. L'adesione al comparto è indicata per coloro che non sono prossimi al pensionamento e che prediligono investimenti prudenti al fine di incrementare il valore nel medio-lungo termine. La compagnia attua a tal fine una politica di investimento volta a perseguire una struttura del portafoglio orientata prevalentemente verso titoli di debito denominati in euro o valuta, nell'intesa che gli investimenti in titoli di capitale potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non superiore al 20% del portafoglio medesimo, comprendendo gli OICR ed i fondi chiusi. Nel caso di investimenti in mercati esteri possono essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori

mobiliari trattati sui mercati ufficiali e regolamentati, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza. La compagnia potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purchè emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti.

L'adesione al comparto denominato INNO-GEST attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata alla compagnia da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata del 2% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art.10 comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica da cui all'Art.11
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi
- trasferimento della posizione individuale in caso di modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali che regolano la partecipazione al fondo.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'Art. 10, e con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dalla compagnia.

III) INNO-MIX

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in valori mobiliari opportunamente selezionati al fine di incrementare il valore nel lungo termine, coniugando la redditività dei titoli con la rivalutabilità delle attività reali. La compagnia attua a tale fine una politica di investimento volta a perseguire una struttura del portafoglio bilanciata fra titoli di debito e titoli di capitale denominati in euro o in valuta, nell'intesa che gli investimenti in titoli di capitale potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non superiore al 70% del portafoglio medesimo, comprendendo gli OICR ed i fondi chiusi. Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori mobiliari trattati in mercati ufficiali e regolamentati, regolarmente funzionanti

ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza. La compagnia potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purchè emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti.

6. La Nota Informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, dei metodi di misurazione e delle tecniche di gestione del rischio utilizzate e della ripartizione strategica delle attività.

Art. 8 Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:**

una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro 25.

b) **spese relative alla fase di accumulo:**

b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari al 2% con un massimo di 15 Euro su base annua dei contributi versati comprensivi di contribuzione a carico dell'aderente, contribuzione a carico del datore di lavoro, TFR, contribuzioni volontarie.

b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**

i. - una commissione di gestione prelevata con cadenza trimestrale, pari all' 1,10% su base annua del patrimonio del comparto INNOBOND

ii. - una commissione di gestione prelevata con cadenza trimestrale pari all' 1,60% su base annua del patrimonio del comparto INNOGEST

iii. - una commissione di gestione prelevata con cadenza trimestrale pari all' 1,30% su base annua del patrimonio del comparto INNOMIX

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile e dell'Organismo di sorveglianza, salva diversa decisione della compagnia.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate

dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.

c) **spese collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali,** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi:

c.1) 25 euro in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica ai sensi dell'Art.13;

c.2) 25 euro in caso di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'Art.13;

c.3) 25 euro in caso di anticipazioni, ai sensi dell'Art.14;

c.4) 25 euro per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra i comparti, ai sensi del comma 2 Art.6.

c.5) 25 euro per la riallocazione della posizione individuale tra i comparti ovvero per la modifica del profilo di investimento scelto, ai sensi del comma 2 Art.6.

d) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite,** quali riportate nell'allegato n.3.

2. L'importo delle spese come sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti nonché di adesione dei dipendenti delle società del Gruppo di appartenenza della compagnia.

3. Sono a carico della compagnia tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

4. Nella redazione della Nota informativa la compagnia adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la trasparenza e la confrontabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
4. L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo
6. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'Art.8, comma 1, lett. a) e b.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento delle linee di investimento. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; pertanto le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. La compagnia determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza mensile, all'ultimo giorno lavorativo del mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo giorno di valorizzazione successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione stessa, purchè tra le due date, siano trascorsi almeno 4gg. lavorativi; in caso contrario, i versamenti saranno trasformati in quote e frazioni di esse sulla base del secondo giorno di valorizzazione successivo alla data in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Art. 11 Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 8 dell'Art.9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della

posizione individuale.

4. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
6. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
7. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'Art.13, comma 6 e 7.

Art. 12 Erogazione della rendita

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;

- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
3. Nell'allegato n.3 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall'ISVAP; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
 4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n.3 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la ma-

turazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 4 dell'Art.11;

- d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.
3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma precedente l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di contribuzione.
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo..
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. La compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione indivi-

duale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della compagnia, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della compagnia o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la compagnia.
4. La compagnia è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità della compagnia per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. La compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote.

Art. 16 Banca depositaria

1. La custodia del patrimonio del Fondo è affidata alla banca Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali - Società per Azioni, di seguito "banca depositaria", con sede legale in Milano.
2. La compagnia può revocare in ogni momento l'incarico alla banca depositaria la quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di almeno 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - la compagnia non abbia stipulato un nuovo contratto con altra banca, in possesso dei requisiti di legge;
 - la conseguente modifica del regolamento non sia stata approvata dalla COVIP, fatti salvi i casi nei quali la modifica è oggetto di comunicazione, ai sensi della

regolamentazione della COVIP;

- il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso la nuova banca.
3. Ferma restando la responsabilità della compagnia per l'operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato alla banca depositaria.
 4. Le funzioni della banca depositaria sono regolate dalla normativa vigente.

Art. 17 Responsabile

1. La compagnia nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n.1.

Art. 18 Organismo di sorveglianza

1. È istituito un Organismo di sorveglianza, ai sensi dell'art.5, comma 4 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione, il funzionamento e la responsabilità dell'Organismo sono riportate nell'allegato n.2.

Art. 19 Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 20 Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. La compagnia conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere con apposita relazione un giudizio sul rendiconto del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 21 Modalità di adesione

1. L'adesione è preceduta dalla consegna del Regolamento, e dei relativi allegati, e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante tra l'altro la data di iscrizione.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.25.
5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

Art. 22 Trasparenza nei confronti degli aderenti

1. La compagnia mette a disposizione degli aderenti: il Regolamento del Fondo e relativi allegati, la nota informativa, il rendiconto e la relazione della società di revisione, il documento sulle anticipazioni di cui all'Art.14, e tutte le altre informazioni utili all'aderente, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito internet della compagnia, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.
2. In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all'aderente una comunicazione contenente informazioni sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La compagnia si riserva la facoltà di interrompere l'invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione individuale dell'aderente, che non versi i contributi al Fondo da almeno un anno, risulti priva di consistenza.

Art. 23 Comunicazioni e reclami

1. La compagnia definisce le modalità con le quali gli aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli aderenti nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 24 Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. La compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.25.

Art. 25 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento o di trasferimento del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene la compagnia.
2. La compagnia comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. La compagnia può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 26 Cessione del Fondo

1. Qualora la compagnia non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In questo caso viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare.

Art. 27 Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

ALLEGATO N.1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo di "Sara Life S.p.A.", di seguito definita "compagnia". L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e professionalità per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la compagnia o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore della compagnia;
 - c) gli incarichi con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

Art. 3 Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 4 Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della compagnia, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.

3. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della compagnia.

Art. 5 Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla compagnia.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della compagnia, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. La compagnia gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo della compagnia, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo nell'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) **vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:**
 - i) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento; che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
 - ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla compagnia e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della compagnia e di suoi clienti;
- ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
 - ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
 - iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
 - v) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di banca depositaria, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni di invalidità e premorienza.
4. Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia e si attiva perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti.

Art. 7 Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:
 - predisporre annualmente una relazione che descrive in

maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia nonché all'Organismo di sorveglianza per quanto di rispettiva competenza;

- vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa e dalle istruzioni emanate in proposito;
- comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 Responsabilità

1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
2. Egli risponde verso la compagnia e verso i singoli aderenti al Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inservanza di tali doveri.
3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del codice civile.

ALLEGATO N.2

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Art. 1 Termini di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina in via provvisoria l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo in sede di prima applicazione del Decreto. Esso sarà sostituito appena possibile con un nuovo regolamento che, in conformità con quanto al riguardo previsto dal Decreto, disciplinerà l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo per il periodo successivo, senza soluzione di continuità.

Art. 2 Composizione dell'Organismo

1. L'Organismo si compone di due membri effettivi. Deve inoltre essere designato un componente supplente.

Art. 3 Designazione e cessazione dall'incarico dei componenti

1. I componenti sono designati dalla compagnia. Essi restano in carica due anni dalla designazione, con possibilità di rinnovo anche tacito.
2. Essi possono essere revocati solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo della compagnia.
3. La designazione dei componenti, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e nome, luogo e data di nascita, nonché la loro eventuale sostituzione prima della scadenza dell'incarico devono essere comunicate dal Responsabile alla COVIP entro 15 giorni dalla decisione. I nuovi componenti scadono insieme con quelli in carica.

Art. 4 Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti di onorabilità e di professionalità per l'assunzione dell'incarico di componente dell'Organismo, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2. L'incarico di componente dell'Organismo è inoltre incompatibile con la carica di amministratore o di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso la compagnia o società da questa controllate o che la controllano. Non può inoltre assumere l'incarico colui che svolge mansioni con funzioni di direzione dei soggetti che stipulano gli accordi nei casi di adesione su base collettiva.

3. Il componente dell'Organismo non può, neanche indirettamente o per conto terzi, essere proprietario, usufruttuario o titolare di altri diritti su partecipazioni della compagnia o di società da questa controllate o che la controllano.
4. La sussistenza dei requisiti richiesti per l'assunzione dell'incarico deve essere attestata dal candidato mediante dichiarazione scritta.

Art. 5 Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità e l'accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall'ufficio.

Art. 6 Retribuzione

1. La retribuzione annuale dei componenti dell'Organismo è determinata dall'organo amministrativo all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.
2. Il compenso dei componenti non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili o di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della compagnia o di società controllanti o controllate.
3. Le spese relative alla remunerazione dei componenti e al funzionamento dell'Organismo sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione della compagnia.

Art. 7 Funzioni dell'Organismo

1. L'Organismo rappresenta gli interessi degli aderenti, relazionandosi con il Responsabile circa la gestione complessiva del Fondo e riferendo agli aderenti sul proprio operato.
2. A tale fine riceve dal Responsabile informazioni:
 - a) periodiche sull'attività complessiva del Fondo, mediante la trasmissione dei documenti ordinariamente richiesti dalla COVIP;
 - b) periodiche sull'attività svolta dal Responsabile, in occasione della trasmissione da parte di questo della relazione sull'attività, redatta ai sensi dell'Art.7, dell'allegato n.1 al Regolamento;
 - c) tempestive in relazione a particolari eventi che incidono significativamente sulla redditività degli investimenti e sulla caratterizzazione del Fondo.

3. A tutela dell'interesse degli aderenti, l'Organismo può riferire in ordine all'andamento del Fondo all'organo di amministrazione e a quello di controllo della compagnia, al Responsabile e alla COVIP.

Art. 8 Responsabilità

1. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto del dovere di correttezza e buona fede nei confronti degli aderenti. Essi devono inoltre conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.
2. All'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dell'Organismo si applica l'art.2407 del codice civile.

ALLEGATO N.3

CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

a) Gamma delle prestazioni

Il valore della posizione individuale di pertinenza dell'iscritto all'atto del pensionamento, eventualmente integrato dalla relativa garanzia di risultato, per la quota prescelta, verrà erogato sotto forma di rendita vitalizia immediata annualmente rivalutabile; il valore della medesima sarà determinato dividendo l'importo maturato per il coefficiente di conversione, di seguito "tasso di premio", relativo all'età raggiunta al pensionamento. La rendita può assumere, a scelta dell'iscritto al Fondo, le seguenti forme:

- 1) rendita vitalizia immediata, il cui importo è variabile in base all'età e al sesso dell'Aderente, ed alla rateazione della rendita stessa. La rendita sarà pagata all'aderente finché in vita.
- 2) rendita vitalizia immediata su due teste reversibile, il cui importo è variabile in base all'età e al sesso dell'aderente, all'età e al sesso del reversionario prescelto, alla misura della reversibilità, ed alla rateazione della rendita stessa. La rendita sarà pagata all'aderente finché in vita e, dopo il decesso di quest'ultimo, vita natural durante del sopravvivate designato.
- 3) rendita certa per 5 o 10 anni, a scelta dell'aderente, e successivamente vitalizia, il cui importo è variabile in base all'età e al sesso dell'aderente ed alla rateazione della rendita stessa.

La rendita sarà pagata all'aderente finché in vita; qualora il decesso del medesimo avvenga entro il termine prescelto, alla persona designata per il periodo rimanente del termine prescelto.

Sarà cura dell'aderente indicare, al momento dell'inserimento in assicurazione, i dati identificativi dell'eventuale reversionario con la percentuale di reversibilità o il beneficiario designato in caso di rendita certa.

L'età computabile ai fini del calcolo della rendita è espressa in anni e mesi.

Per le età non intere si applicano i tassi di premio ottenuti operando per interpolazione lineare.

Le imposte dovute su ciascuna rata di rendita saranno trattate al pagamento della medesima nella misura vigente a quell'epoca.

b) Periodicità di liquidazione delle rendite

Le rate di rendita vengono erogate dalla Società nel giorno di loro scadenza in rate annuali/semestrali/mensile posticipate.

Beneficiari delle prestazioni di rendita sono i singoli aderenti. È data facoltà, al momento della richiesta della prestazione, di modificare la rateazione della rendita stessa in rate semestrali o mensili posticipate; in tal caso, l'importo della rata di rendita sub annuale si determina dividendo l'importo maturato per il tasso di premio relativo all'età raggiunta al pensionamento e dalla rateazione prescelta, e dividendo il risultato ottenuto per il numero di rate previsto nell'anno. Annualmente verrà richiesta l'esibizione di un valido documento comprovante l'esistenza in vita dell'aderente.

c) Modalità di adeguamento delle rendite

La prestazione di rendita sarà adeguata ad ogni anniversario della data di decorrenza, in relazione al tasso percentuale di rendimento medio conseguito sulle attività assegnate alla gestione separata "ORIZZONTI 2000". L'adeguamento annuale della rendita avrà luogo applicando la percentuale di rivalutazione sulla rendita in vigore nel periodo annuale precedente.

d) Tassi di premio per la conversione del montante contributivo in rendita

I tassi di premio da utilizzare per il calcolo della rendita vitalizia immediata e della rendita certa sono riportati nelle tabelle presenti nell'*Allegato "A" all'Allegato n.3 al Regolamento*. Il tasso di premio da applicare per la determinazione dell'importo annuo della rendita vitalizia immediata e della rendita certa, si ricava dalle tabelle in allegato, in base al sesso, all'età, all'anno di nascita dell'iscritto ed alla rateazione della rendita. In base alla tavola di mortalità adottata (vedi successiva sezione g) "Basi demografiche e finanziarie adottate"), l'età computabile ai fini assicurativi è corretta in base all'anno di nascita dell'aderente, come evidenziato nella seguente tabella:

MASCHI		FEMMINE	
Generazione dei nati	Correzione dell'età	Generazione dei nati	Correzione dell'età
Fino al 1941	+1	Fino al 1943	+1
Dal 1942 al 1951	0	Dal 1944 al 1950	0
Dal 1952 al 1965	-1	Dal 1951 al 1964	-1
Dal 1966 in poi	-2	Dal 1965 in poi	-2

L'età computabile ai fini del calcolo della rendita è espressa in anni e mesi. Per le età non intere, il tasso di premio si ottiene per interpolazione lineare dei tassi di premio corrispondenti alle età intere ottenute approssimando rispettivamente per difetto e per eccesso l'età corretta in anni e mesi.

I tassi di premio e la relativa documentazione da utilizzare per il calcolo della rendita vitalizia immediata su due teste reversibile sono portati a conoscenza degli aderenti mediante deposito presso la Sede del Fondo.

e) Caricamenti applicati (già compresi nei tassi di premio di cui al punto d)

I caricamenti applicati sono pari a 3,36 % per spese di gestione ed erogazione rendita.

f) Rivalutazione delle rendite

La rendita vitalizia si rivaluta secondo le seguenti indicazioni. Per garantire tale rivalutazione, la Società gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell'apposita Gestione Speciale "Orizzonti 2000", separata dalle altre attività della Società, con criteri e modalità previsti dal relativo Regolamento presente nell'Allegato "B" all'Allegato n.3 al Regolamento.

La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Speciale "Orizzonti 2000" come definito al punto 2 del Regolamento della Gestione Speciale "Orizzonti 2000".

Il rendimento attribuito è pari al 90% del rendimento della Gestione Separata "Orizzonti 2000", fermo restando il trattamento da parte della Compagnia di almeno lo 0,75 di punto percentuale di rendimento.

La misura di rivalutazione si ottiene sottraendo dal rendimento attribuito il tasso tecnico (2%) e dividendo il risultato per 1,02. Qualora il rendimento attribuito risulti inferiore al 2%, la rendita resterà invariata.

Ad ogni anniversario della ricorrenza annuale della data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata mediante aumento della rendita stessa. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata. La rendita rivalutata viene determinata sommando alla rendita in vigore tale mag-

giorazione. La rendita assicurata, così rivalutata, verrà comunicata di volta in volta all'aderente.

g) Basi demografiche e finanziarie adottate

Tavola di mortalità desunta dalla tavola RG 48 distinta per sesso; tasso tecnico 2,0%.

Il tasso tecnico potrà essere modificato a seguito della variazione del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

In ogni caso le modifiche dei tassi di premio per la conversione del capitale in rendita non si applicano ai soggetti già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

In tutti i casi rimarranno comunque in vigore le posizioni di rendita già in corso di pagamento.

Allegato "A" all'Allegato n. 3 al Regolamento

TABELLE DEI TASSI DI PREMIO

Tassi di premio per rendita vitalizia immediata

Età	MASCHI			FEMMINE		
	Annuale	Semestrale	Mensile	Annuale	Semestrale	Mensile
50	24,511182	24,769874	24,985450	27,100911	27,359603	27,575179
51	24,015487	24,274179	24,489756	26,636651	26,895344	27,110920
52	23,511796	23,770488	23,986065	26,163203	26,421895	26,637472
53	23,000080	23,258772	23,474349	25,680627	25,939319	26,154895
54	22,480784	22,739476	22,955053	25,188702	25,447394	25,662971
55	21,954076	22,212768	22,428345	24,687466	24,946158	25,161734
56	21,421279	21,679971	21,895547	24,176680	24,435373	24,650949
57	20,882713	21,141405	21,356983	23,656104	23,914796	24,130374
58	20,338439	20,597131	20,812707	23,125737	23,384429	23,600005
59	19,787817	20,046509	20,262086	22,585804	22,844496	23,060072
60	19,229557	19,488249	19,703827	22,036026	22,294719	22,510296
61	18,665133	18,923826	19,139403	21,476817	21,735509	21,951085
62	18,095506	18,354198	18,569774	20,908316	21,167008	21,382586
63	17,521149	17,779841	17,995417	20,330635	20,589327	20,804904
64	16,942668	17,201360	17,416936	19,743848	20,002540	20,218117
65	16,360783	16,619475	16,835052	19,148414	19,407106	19,622682
66	15,776318	16,035010	16,250587	18,544320	18,803012	19,018589
67	15,190005	15,448697	15,664274	17,932112	18,190804	18,406380
68	14,602660	14,861352	15,076930	17,311674	17,570366	17,785943
69	14,015694	14,274386	14,489963	16,683410	16,942102	17,157678
70	13,430565	13,689257	13,904833	16,047814	16,306506	16,522082
71	12,848622	13,107314	13,322891	15,405806	15,664498	15,880075
72	12,268457	12,527149	12,742726	14,758330	15,017022	15,232598
73	11,691422	11,950114	12,165691	14,106494	14,365186	14,580764
74	11,118788	11,377480	11,593058	13,451850	13,710542	13,926119
75	10,551777	10,810469	11,026046	12,796013	13,054705	13,270281

Tassi di premio per rendita certa per 5 anni e poi vitalizia

Età	MASCHI			FEMMINE		
	Annuale	Semestrale	Mensile	Annuale	Semestrale	Mensile
50	24,541745	24,797844	25,011259	27,116271	27,373692	27,588210
51	24,048164	24,304066	24,517317	26,652448	26,909830	27,124315
52	23,546999	23,802662	24,015716	26,179518	26,436855	26,651303
53	23,038345	23,293728	23,506548	25,697509	25,954797	26,169204
54	22,522637	22,777705	22,990263	25,206243	25,463472	25,677829
55	22,000022	22,254757	22,467036	24,705735	24,962897	25,177199
56	21,471565	21,725941	21,937921	24,195808	24,452890	24,667124
57	20,937569	21,191552	21,403205	23,676301	23,933281	24,147432
58	20,398160	20,651704	20,862993	23,147253	23,404111	23,618159
59	19,852993	20,106037	20,316908	22,608881	22,865594	23,079521
60	19,301346	19,553802	19,764180	22,061039	22,317575	22,531355
61	18,744596	18,996371	19,206184	21,504110	21,760440	21,974047
62	18,183720	18,434720	18,643886	20,938290	21,194374	21,407778
63	17,619358	17,869475	18,077906	20,363739	20,619543	20,832712
64	17,052318	17,301422	17,509009	19,780620	20,036096	20,248993
65	16,483550	16,731489	16,938105	19,189397	19,444495	19,657077
66	15,914139	16,160739	16,366239	18,590236	18,844887	19,057096
67	15,344988	15,590095	15,794351	17,983758	18,237882	18,449650
68	14,777118	15,020554	15,223417	17,370188	17,623674	17,834914
69	14,211976	14,453544	14,654851	16,750230	17,002943	17,213538
70	13,651041	13,890528	14,090100	16,124764	16,376536	16,586345
71	13,095782	13,332937	13,530566	15,495080	15,745707	15,954561
72	12,546092	12,780596	12,976016	14,862490	15,111755	15,319476
73	12,003643	12,235172	12,428113	14,228530	14,476178	14,682551
74	11,469943	11,698177	11,888371	13,595116	13,840852	14,045632
75	10,946312	11,170943	11,358135	12,964277	13,207767	13,410676

Tassi di premio per rendita certa per 10 anni e poi vitalizia

Età	MASCHI			FEMMINE		
	Annuale	Semestrale	Mensile	Annuale	Semestrale	Mensile
50	24,631790	24,884589	25,095256	27,156686	27,412849	27,626318
51	24,145782	24,398085	24,608337	26,694380	26,950435	27,163813
52	23,653136	23,904876	24,114657	26,223246	26,479170	26,692440
53	23,154057	23,405156	23,614405	25,743354	25,999123	26,212263
54	22,649064	22,899438	23,108085	25,254603	25,510187	25,723176
55	22,138544	22,388099	22,596061	24,757084	25,012450	25,225256
56	21,623571	21,872205	22,079400	24,250732	24,505839	24,718429
57	21,104652	21,352253	21,558585	23,735522	23,990319	24,202651
58	20,582203	20,828637	21,033998	23,211587	23,466021	23,678050
59	20,056379	20,301483	20,505735	22,679224	22,933236	23,144911
60	19,527172	19,770736	19,973704	22,138472	22,391986	22,603247
61	18,996154	19,237952	19,439451	21,589829	21,842759	22,053533
62	18,464512	18,704336	18,904190	21,033699	21,285938	21,496136
63	17,933265	18,170877	18,368888	20,470547	20,721967	20,931483
64	17,403592	17,638724	17,834669	19,900942	20,151381	20,360081
65	16,876813	17,109169	17,302799	19,325782	19,575048	19,782768
66	16,354431	16,583671	16,774704	18,745876	18,993729	19,200274
67	15,838001	16,063751	16,251876	18,162401	18,408582	18,613734
68	15,329134	15,551007	15,735901	17,576400	17,820597	18,024095
69	14,829632	15,047242	15,228585	16,989391	17,231233	17,432768
70	14,341188	14,554164	14,731643	16,403143	16,642204	16,841423
71	13,865407	14,073362	14,246658	15,819820	16,055618	16,252115
72	13,403607	13,605959	13,774586	15,241892	15,473857	15,667161
73	12,958253	13,154389	13,317837	14,672197	14,899671	15,089233
74	12,531782	12,721075	12,878819	14,114043	14,336281	14,521479
75	12,126618	12,308427	12,459934	13,571015	13,787184	13,967326

Allegato "B" all'Allegato n. 3 al Regolamento

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA ORIZZONTI 2000

Alla Gestione Separata Orizzonti 2000 affluiranno attività per un ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche relative ai contratti rivalutabili in relazione al rendimento della Gestione Separata stessa. Queste attività, gestite separatamente dagli altri investimenti della Società, saranno costituite da investimenti previsti dal comma 2 punto a) ed altri attivi previsti al comma 2 punto c) capoversi 3) e 5) dell'Articolo 26 del Decreto Legislativo n.174 del 17 marzo 1995. La Gestione Separata Orizzonti 2000 è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare numero 71 del 26/3/1987 e si attiene alle successive disposizioni. Il tasso percentuale di rendimento medio delle attività inserite nella Gestione Separata Orizzonti 2000 verrà determinato applicando il seguente procedimento:

1. Al termine di ciascun mese si calcolerà il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese facendo il rapporto tra i redditi di competenza del mese, al netto delle spese in appresso indicate, e la consistenza media nel mese delle corrispondenti attività, determinata in conformità alla circolare ISVAP numero 71 del 26/3/1987 e in base al valore di iscrizione nella Gestione Separata Orizzonti 2000, e moltiplicando il risultato del rapporto per 100.

A formare i redditi di competenza del mese concorreranno:

- i ratei di interesse ed i ratei delle cedole maturati nel mese, i dividendi incassati nel mese, gli interessi bancari maturati nel mese sui conti della Gestione Separata Orizzonti 2000, al lordo delle eventuali ritenute fiscali. Nel caso di cedole indicizzate, il cui ammontare sarà noto solo al momento della loro esigibilità, si determineranno i ratei maturati sulla base del valore minimo di cedola garantito, mentre l'eventuale eccedenza rispetto al valore minimo garantito verrà accreditata ai redditi del mese in cui le cedole saranno divenute esigibili;
- il saldo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate nel mese di competenza della Gestione Separata Orizzonti 2000 in relazione alla gestione delle attività immesse. Le plusvalenze e le minusvalenze realizzate vengono determinate con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata Orizzonti 2000 e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione

nella Gestione Separata Orizzonti 2000 per i beni già di proprietà della Società.

Le spese sostenute dalla Società, da portare in diminuzione dei predetti redditi, sono costituite da:

- commissioni e spese bancarie relative alla compravendita e custodia dei titoli, alla compravendita della valuta ed alla gestione dei depositi bancari;
- spese di revisione contabile;
- eventuali interessi passivi.

2. Al termine di ciascun mese, dopo aver determinato il tasso percentuale di rendimento conseguito nel mese, secondo il procedimento indicato al precedente punto 1., si calcolerà il tasso percentuale di rendimento medio facendo la media aritmetica ponderata dei tassi percentuali di rendimento conseguiti in ciascuno degli ultimi dodici mesi trascorsi, utilizzando quali pesi le consistenze medie degli investimenti nei predetti mesi definite al precedente punto 1. Il valore risultante, moltiplicato per dodici, rappresenterà il tasso percentuale di rendimento medio annuo da prendere come base per il calcolo della misura di rivalutazione definita nelle condizioni contrattuali, che verrà applicata per le rivalutazioni delle polizze con ricorrenza annuale nel terzo mese successivo.

Nel primo anno di vita del fondo, quando non sono ancora disponibili 12 mesi di osservazione, il tasso percentuale di rendimento annuo verrà calcolato come media aritmetica ponderata delle osservazioni disponibili e moltiplicando il risultato per 12.

La Gestione Separata Orizzonti 2000 è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'albo speciale di cui all'Articolo 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n° 58, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento. In particolare sono soggetti a revisione contabile:

- la corretta valutazione delle attività attribuite alla Gestione Separata Orizzonti 2000;
- il rendimento medio annuo della Gestione Separata Orizzonti 2000 relativo all'ultimo mese dell'anno solare, cioè al periodo che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno;
- l'adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

sara life

Via Po, 20 - 00198 Roma
www.saralife.it

Mod. L368/A ed. 10/08

Sara Life Spa
Capitale sociale Euro 6.000.000 (i.v.)
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
C.F. e n. iscrizione 05647060010

PIVA 13229430155. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e di capitalizzazione con DM n. 18633 del 31/10/90. Iscritta nell'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00093.

Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.



previsara

fondo pensione aperto

iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 44

Nota Informativa per i potenziali aderenti

(depositata presso la COVIP il 01/10/2008)

La presente Nota Informativa si compone delle seguenti quattro sezioni:

- Scheda sintetica
- Caratteristiche della forma pensionista complementare
- Informazioni sull'andamento della gestione
- Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

La presente Nota Informativa è redatta da SARA LIFE spa secondo lo schema predisposto dalla COVIP, ma non è soggetta a preventiva approvazione da parte della COVIP mesedesima.

La compagnia SARA LIFE spa si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

INDICE

SCHEDA SINTETICA

A. PRESENTAZIONE DEL FONDO

- A.1. Elementi di identificazione del fondo pensione aperto
- A.2. Destinatari
- A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

- B.1. Documentazione a disposizione dell'iscritto

C. SEDI E RECAPITI UTILI

D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL FONDO

- D.1. Contribuzione
- D.2. Proposte di investimento
- D.3. Rendimenti storici
- D.4. Costi nella fase di accumulo
- D.5. Indicatore sintetico dei costi

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

A. INFORMAZIONI GENERALI

- A.1. Lo scopo
- A.2. La costruzione della prestazione complementare
- A.3. Il modello di governance

B. QUANTO E COME SI VERSA

- B.1. Il TFR (trattamento di fine rapporto)
- B.2. I contributi

C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI

- C.1. Dove si investe
- C.2. I rischi
- C.3. Le proposte di Investimento
 - a) Politica di investimento e rischi specifici
 - b) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)
- C.4. Modalità di impiego dei contributi
 - a) Come stabilire il profilo di rischio

- b) Le conseguenze sui rendimenti attesi
- c) Come modificare la scelta nel tempo

D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

D.1. Prestazioni pensionistiche

D.1.1 Cosa determina l'importo della prestazione

D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare

D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

E.1. In quali casi l'Aderente può disporre del capitale prima del pensionamento

E.2. Le anticipazioni

E.3. Riscatto

E.4. Cosa succede in caso di decesso

E.5. Trasferimento della posizione individuale

F. I COSTI

F.1. Costi nella fase di accumulo

F.2. Indicatore sintetico dei costi

F.3. Costi nella fase di erogazione della rendita

G. IL REGIME FISCALE

G.1. I contributi

G.2. I rendimenti

G.3. Le prestazioni

H. ALTRE INFORMAZIONI

H.1. Adesione

H.2. La valorizzazione dell'investimento

H.3. Comunicazioni agli iscritti

H.4. Progetto esemplificativo

H.5. Reclami

INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

A. INNO BOND

A.1. Informazioni sulla gestione delle risorse

A.2. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

A.3. Total Expenses Ratio (TER) : costi e spese effettivi

B. INNO GEST

B.1. Informazioni sulla gestione delle risorse

- B.2. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
- B.3. Total Expenses Ratio (TER) : costi e spese effettivi

C. INNO MIX

- C.1. Informazioni sulla gestione delle risorse
- C.2. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
- C.3. Total Expenses Ratio (TER) : costi e spese effettivi

GLOSSARIO

SOGGETTI COINVOLTI NELLA ATTIVITA' DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

- A. LA SOCIETA' DI GESTIONE
- B. IL RESPONSABILE DI PREVISARA E L'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA
- C. LA BANCA DEPOSITARIA
- D. LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE
- E. LA REVISIONE CONTABILE
- F. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

INFORMATIVA PRIVACY

MODULO DI ADESIONE

PREVISARA

Fondo Pensione Aperto.
SCHEDA SINTETICA
(Dati aggiornati al 31/12/2007)

“La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare il confronto tra le principali caratteristiche di Previsara rispetto ad altre forme pensionistiche complementari.

Per assumere la decisione relativa all’adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, occorre dunque prendere visione dell’intera Nota informativa e del regolamento”.

A. PRESENTAZIONE DI PREVISARA

A.1. Elementi di identificazione.

Il Fondo Pensione Aperto **PREVISARA**, di seguito definito “Fondo”, è finalizzato all’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

PREVISARA è iscritto al n. 44 dell’Albo tenuto dalla Commissione di Vigilanza, (di seguito definita “COVIP”) ed è gestito da **Sara Life S.p.A.**, (di seguito definita “Società”), facente parte del gruppo A.C.I., Automobile Club d’Italia.

La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Socio Unico SARA Assicurazioni S.p.A., Assicuratrice Ufficiale dell’Automobile Club d’Italia, Via Po 20, Roma.

A.2. Destinatari

PREVISARA è rivolto a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare in forma individuale. Possono inoltre aderire, su base collettiva, i lavoratori nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l’adesione a PREVISARA.

A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale

PREVISARA è un fondo pensione aperto, costituito in forma di patrimonio separato e autonomo all’interno di Sara Life S.p.A. operante in regime di contribuzione definita (l’entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione effettuata e dei relativi rendimenti).

B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

L’adesione è libera e volontaria. La partecipazione alle forme pensionistiche complementari disciplinate dal d.lgs. 5 dicem-

bre 2005, n. 252, consente all’iscritto di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

B.1. Documentazione a disposizione dell’iscritto

La Nota informativa e il Regolamento di PREVISARA, sono resi disponibili gratuitamente nell’apposita sezione del sito internet della compagnia, presso i soggetti incaricati del collocamento e, per i lavoratori dipendenti che possono aderire su base collettiva, presso i datori di lavoro.

Con le stesse modalità, sono resi disponibili il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e ogni altra informazione generale utile all’iscritto.

L’aderente può richiedere per iscritto alla compagnia, l’invio dei suddetti documenti. La spedizione è eseguita a stretto giro di posta e comunque entro 30 giorni. Nessun costo sarà addebitato all’aderente per l’inoltro dei documenti richiesti.

N.B. Le principali disposizioni che disciplinano il funzionamento del Fondo e il rapporto tra il Fondo e l’aderente, sono contenute nel Regolamento di cui si raccomanda una attenta lettura.

C. SEDI E RECAPITI UTILI

Sede di Sara Life S.p.A.

Via Po, 20, 00198 ROMA
Tel. 06.8475301 - Fax 06.8475259/251

Sito Internet: www.saralife.it

Indirizzo e-mail: saralife@sara.it

D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE DI PREVISARA

D.1. Contribuzione

Per le adesioni in forma individuale la misura e la periodicità di contribuzione (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) sono scelte liberamente dall’aderente al momento dell’adesione e possono essere successivamente variate. I contributi sono definiti in cifra fissa e su base annua. Nel corso dell’anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.

I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il tramite dei datori di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 già erano iscritti

a forme di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR a una quota dello stesso (v. sezione '**Caratteristica della forma pensionistica complementare**').

Per i lavoratori dipendenti che aderiscono su base collettiva, la misura della contribuzione, la decorrenza e la periodicità dei versamenti sono fissate dal contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che prevede l'adesione, fatta salva la possibilità del lavoratore di determinare la contribuzione a proprio carico anche in misura maggiore rispetto a quella mi-

nima prevista dalle fonti istitutive.

E' consentita l'adesione di familiari fiscalmente a carico degli aderenti; per tali soggetti le modalità di versamento e la misura della contribuzione possono essere scelte liberamente.

E' altresì facoltà dell'aderente interrompere in qualsiasi momento, senza alcuna penalità, il versamento dei contributi, fermo restando per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del contratto. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

D.2. Proposte di investimento

PREVISARA prevede tre comparti come di seguito riportati:

Denominazione Comparto **INNO - BOND**

Descrizione

Finalità: La gestione è volta a realizzare rendimenti almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte pluriennale, in un'ottica di pura redditività dei capitali investiti. La garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un cliente con bassa propensione al rischio ormai prossimo alla pensione.

Orizzonte temporale: Medio periodo (3/5 anni)

Grado di rischio: Basso

Garanzia di Risultato

Caratteristiche della garanzia: L'adesione a tale comparto garantisce all'iscritto, al verificarsi dei casi di seguito descritti, il diritto alla corresponsione di un importo minimo a prescindere dai risultati di gestione.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei versamenti netti, ciascuno capitalizzato al tasso annuo di interesse composto del 2,0%. Per versamenti netti si intendono i contributi accreditati sulla posizione individuale dell'iscritto, inclusi gli eventuali importi trasferiti da altro comparto o da altra forma pensionistica complementare, al netto della commissione una tantum e della commissione di gestione per la posizione individuale, ridotti proporzionalmente in funzione di eventuali anticipazioni o riscatti.

La garanzia opera nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11 del Regolamento
- premorienza
- invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo
- trasferimento ad altra forma pensionistica complementare conseguente a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali che regolano la partecipazione al fondo pensione
- per inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi.

Denominazione Comparto INNO - GEST

Descrizione **Finalità:** Redditività degli investimenti e rivalutazione dei capitali investiti, tenendo presente le garanzie proposte. Adatta agli aderenti che non sono prossimi al pensionamento e che prediligono investimenti prudenti.

Orizzonte temporale: Medio-lungo periodo (5/7 anni)

Grado di rischio: Medio-Basso

Garanzia di Risultato

Caratteristiche della garanzia: L'adesione a tale comparto garantisce all'iscritto, al verificarsi dei casi di seguito descritti, il diritto alla corresponsione di un importo minimo a prescindere dai risultati di gestione.

L'importo minimo garantito è pari alla somma dei versamenti netti, ciascuno capitalizzato al tasso annuo di interesse composto del 2%. Per versamenti netti si intendono i contributi accreditati sulla posizione individuale dell'iscritto, inclusi gli eventuali importi trasferiti da altro comparto o da altra forma pensionistica complementare, al netto della commissione una tantum e della commissione di gestione per la posizione individuale, ridotti proporzionalmente in funzione di eventuali anticipazioni o riscatti.

La garanzia opera nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11 del Regolamento
- premorienza
- invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo
- trasferimento ad altra forma pensionistica complementare conseguente a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali che regolano la partecipazione al fondo pensione
- per inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi.

Denominazione Comparto INNO - MIX

Descrizione **Finalità:** Incremento dei capitali investiti coniugando elementi di redditività e rivalutazione. Adatta agli aderenti che abbiano ancora davanti un lungo periodo lavorativo prima del pensionamento

Orizzonte temporale: Lungo periodo (7/10 anni)

Grado di rischio: Medio-Alto. Il profilo di rischio tende ad aumentare in caso di permanenza per un periodo inferiore a quello indicato.

Attenzione: i flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto INNO BOND

D.3. Rendimenti storici

Comparto	2003	2004	2005	2006	2007	Rend. medio annuo composto
INNO - BOND	n.d.	n.d.	-1,05%	0,29%	1,02%	n.d.
INNO - GEST	6,67%	3,70%	2,73%	2,52%	-0,97%	2,90%
INNO - MIX	7,24%	4,17%	9,07%	5,12%	0,45%	5,17%

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

D.4. Costi nella fase di accumulo

TIPOLOGIA DI COSTO

IMPORTO E CARATTERISTICHE

Spese di adesione

Una commissione “una tantum” a carico dell’aderente all’atto del primo versamento prelevata in unica soluzione pari a:

- In caso di adesione individuale 25 €
- In caso di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi o liberi professionisti:

Da 2 a 50 adesioni per collettività	23 € per aderente
Da 51 a 200 adesioni per collettività	20 € per aderente
Da 201 a 500 adesioni per collettività	18 € per aderente
Oltre 500 adesioni per collettività	15 € per aderente

Spese da sostenere durante la fase di accumulo:

Direttamente a carico dell’aderente:

Una commissione di gestione, prelevata dai contributi versati comprensivi di contribuzione a carico dell’aderente, di contribuzione a carico del datore di lavoro, TFR, contribuzioni volontarie, pari al 2% con un massimo di 15 Euro su base annua.

Indirettamente a carico dell’aderente:

Una commissione di gestione calcolata mensilmente sul valore complessivo netto di ogni comparto e prelevata dalla disponibilità del comparto stesso l’ultimo giorno del trimestre solare, pari su base annua a⁽¹⁾:

INNO- BOND	1,10%
INNO- GEST	1,60%
INNO- MIX	1,30%

Spese (prelevate dalla posizione individuale al momento dell’operazione) per l’esercizio di prerogative individuali:

Anticipazione (adesioni individuali)

In cifra fissa di € 25

Anticipazione (adesioni collettive) per le sole richieste di cui alle lettere a) e b) dell’Art. 14 del Regolamento

Non previste

Anticipazione (adesioni collettive) per le sole richieste di cui alla lettera c) dell’Art. 14 del Regolamento

In cifra fissa di € 25

Trasferimento ad altra forma pensionistica complementare

In cifra fissa di € 25

Riscatto

In cifra fissa di € 25

Riallocazione della posizione individuale

In cifra fissa di € 25

Riallocazione del flusso contributivo

In cifra fissa di € 25

L’importo delle spese come sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti nonché di adesione dei dipendenti delle società del Gruppo di appartenenza della compagnia.

⁽¹⁾ In aggiunta alle suddette commissioni, possono gravare sul patrimonio dei comparti esclusivamente gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse del Fondo, le imposte, tasse, le spese legali e giudiziarie relative a vicende di esclusivo interesse del Fondo, nonché il “contributo di vigilanza” dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge, le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile, dell’Organismo di sorveglianza, per la parte di competenza del comparto.

D.5. Indicatore sintetico dei costi

(Adesioni Individuali)

Indicatore sintetico dei costi	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
INNO-BOND	2,01%	1,33%	1,15%	1,05%
INNO-GEST	2,47%	1,79%	1,61%	1,51%
INNO-MIX	2,20%	1,51%	1,34%	1,23%

(Adesioni su base collettiva, per collettività fino a 50 dipendenti)

Indicatore sintetico dei costi	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
INNO-BOND	1,99%	1,32%	1,15%	1,05%
INNO-GEST	2,45%	1,78%	1,61%	1,51%
INNO-MIX	2,17%	1,51%	1,33%	1,23%

(Adesioni su base collettiva, per collettività da 51 a 200 dipendenti)

Indicatore sintetico dei costi	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
INNO-BOND	1,95%	1,31%	1,15%	1,05%
INNO-GEST	2,41%	1,78%	1,61%	1,51%
INNO-MIX	2,14%	1,50%	1,33%	1,23%

(Adesioni su base collettiva, per collettività da 201 a 500 dipendenti)

Indicatore sintetico dei costi	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
INNO-BOND	1,93%	1,31%	1,15%	1,05%
INNO-GEST	2,39%	1,77%	1,61%	1,51%
INNO-MIX	2,11%	1,49%	1,33%	1,23%

(Adesioni su base collettiva, per collettività con oltre 500 dipendenti)

Indicatore sintetico dei costi	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
INNO-BOND	1,89%	1,30%	1,14%	1,05%
INNO-GEST	2,35%	1,76%	1,61%	1,51%
INNO-MIX	2,07%	1,49%	1,33%	1,23%

Gli indicatori sintetici dei costi sopra riportati, sono stati calcolati considerando, il primo, il costo “una tantum” per le adesioni individuali (pari a 25€) e, gli altri quattro, il costo “una tantum” per le adesioni su base collettiva, a seconda della numerosità della collettività di appartenenza.

N.B. L'indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500,00 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4,0%(v. sezione '**Caratteristiche della forma pensionistica complementare**').

ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

PREVISARA

Fondo Pensione Aperto

CARATTERISTICHE DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

A. INFORMAZIONI GENERALI

A.1. Lo scopo

Dotandosi di un piano di previdenza complementare si ha oggi l'opportunità di incrementare il livello della propria futura pensione. In Italia, come in molti altri paesi, il sistema pensionistico di base è in evoluzione: si vive infatti sempre più a lungo, l'età media della popolazione aumenta e il numero dei pensionati è in crescita rispetto a quello delle persone che lavorano. Cominciando prima possibile a costruirsi una 'pensione complementare', si potrà integrare la propria pensione di base e così mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto nell'età lavorativa.

Lo Stato favorisce tale scelta consentendo, a chi si iscrive ad una forma pensionistica complementare, di godere di particolari **agevolazioni fiscali** sul risparmio ad essa destinato (v. documento sul 'regime fiscale').

Lo scopo di PREVISARA è quello di consentire all'aderente di percepire, dal momento del pensionamento, una **pensione complementare** (rendita) che si aggiunge alle prestazioni del sistema pensionistico obbligatorio. Tale fine è perseguito raccogliendo le somme versate (contributi) e investendole professionalmente in strumenti finanziari, nell'esclusivo interesse dell'aderente e secondo le indicazioni di investimento che lo stesso ha fornito scegliendo tra le proposte che il Fondo offre.

A.2. La costruzione della prestazione complementare

Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la **posizione individuale** (cioè, il capitale personale), che tiene conto dei versamenti effettuati e dei rendimenti spettanti per effetto dei risultati della gestione.

Durante tutta la c.d. '**fase di accumulo**', cioè il periodo che intercorre da quando viene effettuato il primo versamento a quando l'aderente andrà in pensione, la 'posizione individuale' rappresenta le somme accumulate tempo per tempo. Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che verrà erogata nella c.d. '**fase di erogazione**', cioè per tutto il resto della vita.

La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui l'aderente ha diritto, anche prima del pensionamento (v. paragrafo E. '**LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO**').

*Le modalità di costituzione della posizione individuale, sono indicate nella **parte III del Regolamento**.*

A.3. Il modello di governance

Sara Life gestisce il patrimonio di PREVISARA mantenendolo distinto dal resto del proprio patrimonio, e da quello degli altri fondi gestiti. Tale patrimonio è destinato esclusivamente al perseguimento dello scopo previdenziale e non può essere distratto da tale fine.

La compagnia nomina un **Responsabile**, che è una persona indipendente che ha il compito di controllare che nella gestione dell'attività di PREVISARA vengano rispettati la legge e il Regolamento, sia perseguito l'interesse degli iscritti e vengano osservati i principi di corretta amministrazione. Poiché PREVISARA consente anche di aderire su base collettiva, è inoltre previsto un **Organismo di sorveglianza**, composto da persone indipendenti nominate dalla società. Il suo compito è quello di rappresentare gli interessi degli iscritti. A tal fine, esso si relaziona con il Responsabile circa la gestione del fondo e riferisce agli iscritti sul proprio operato.

Le disposizioni che regolano la nomina e le competenze del Responsabile, e quelle relative alla composizione e al funzionamento dell'Organismo di Sorveglianza, sono contenute negli allegati al Regolamento.

*Ulteriori informazioni sono contenute nella sezione '**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**'.*

B. QUANTO E COME SI VERSA

Il finanziamento di PREVISARA avviene mediante il versamento di contributi che l'aderente stabilisce liberamente. Per informazioni relative alla misura della contribuzione si rinvia a quanto stabilito nel paragrafo **D.1 'Contribuzione'** della Scheda sintetica.

Se l'aderente è un lavoratore dipendente, il finanziamento di PREVISARA può avvenire mediante il conferimento di **TFR (trattamento di fine rapporto)**; in questo caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro. In caso di lavoratore dipendente già iscritto al 28 aprile 1993 ad una forma di previdenza obbligatoria, non è obbligatorio versare l'intero flusso annuo di TFR ma si può decidere di contribuire con una minor quota, almeno pari a quella fissata dal contratto o ac-

cordo collettivo o regolamento aziendale che disciplina l'adesione al Fondo o, in mancanza di specifiche previsioni relativamente al TFR, almeno pari al 50%, con possibilità di incrementarla successivamente.

Al finanziamento di PREVISARA possono contribuire anche i datori di lavoro che assumano specificamente tale impegno nei confronti dei dipendenti.

B.1 Il TFR (Trattamento di fine rapporto)

Per i lavoratori dipendenti, come è noto, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L'importo accantonato ogni anno è pari al 6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura stabilita dalla legge, pari al 75% del tasso di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell'anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di rivalutazione del TFR per quell'anno sarà: $(2 \times 75\%) + 1,5\% = 3\%$).

Qualora l'aderente scelga di utilizzare il TFR per costruire la pensione complementare, il flusso futuro di TFR non sarà più accantonato, ma sarà versato direttamente a PREVISARA. La rivalutazione del TFR versato a PREVISARA, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti. E' allora importante prestare particolare attenzione alle scelte di investimento che l'aderente andrà ad effettuare (v. paragrafi **C.3 'Le proposte di investimento'** e **C.4 'Modalità di impiego dei contributi'**).

La decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile; l'Aderente non potrà pertanto cambiare idea.

E' importante sapere che, nel caso di conferimento del TFR alla previdenza complementare, non viene meno la possibilità di utilizzarlo per far fronte a esigenze personali di particolare rilevanza (ad esempio, spese sanitarie per terapie e interventi straordinari ovvero acquisto e restauro della prima casa di abitazione) (v. paragrafo **E.2. 'Le anticipazioni'**).

B.2 I Contributi

PREVISARA consente all'aderente di scegliere liberamente sia la misura del contributo sia la periodicità con la quale effettuare i versamenti.

Nell'esercizio di tale libertà di scelta, l'aderente deve tener conto che l'entità dei versamenti ha una grande importanza nella definizione del livello della pensione. Si invita quindi l'aderente a fissare il contributo in considerazione del reddito che desidererà assicurarsi al pensionamento e a controllare nel tempo l'andamento del proprio piano previdenziale, per apportare – nel caso in cui se ne presenti la necessità – modifiche al livello di contribuzione prescelto.

Nell'adottare questa decisione, potrà essere utile esaminare il **'Progetto esemplificativo'**, che è uno strumento pensato apposta per dare modo di avere un'idea di come il proprio piano previdenziale potrebbe svilupparsi nel tempo. (v. paragrafo **H.**

'Altre informazioni'

Se l'adesione avviene su base collettiva, PREVISARA dà diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro, se e nella misura in cui tale contributo è previsto nel contratto, accordo collettivo o regolamento aziendale che prevede l'adesione al Fondo. Ove tale versamento sia previsto, è importante sapere che l'aderente ne avrà diritto soltanto se, a sua volta, contribuirà al Fondo. Oltre al TFR, l'aderente può infatti versare periodicamente un importo predeterminato e scelto, nel rispetto delle regole di contribuzione previste nel proprio rapporto di lavoro.

Nella scelta della misura del contributo da versare a PREVISARA occorre tuttavia avere ben presente quanto segue:

- il versamento del contributo del dipendente non è obbligatorio. Si può quindi decidere di versare esclusivamente il TFR, in tal caso, però, non si potrà beneficiare del contributo dell'azienda;
- se si decide di contribuire, la misura del versamento non può essere inferiore a quella minima indicata nei contratti, accordi o regolamenti sopra richiamati;
- è possibile versare un contributo superiore a quella minima indicata nei contratti, accordi o regolamenti, se si ritiene utile incrementare l'importo della pensione.

Attenzione: *Gli strumenti che PREVISARA utilizza per effettuare verifiche sui flussi contributivi si basano sulle informazioni ad esso disponibili. PREVISARA non è pertanto nella condizione di individuare tutte le situazioni che potrebbero alterare la regolarità della contribuzione alla singola posizione individuale. E' quindi importante che sia l'aderente stesso a verificare periodicamente che i contributi che risultano versati siano stati effettivamente accreditati sulla posizione individuale dell'aderente stesso ed a segnalare con tempestività al fondo eventuali errori od omissioni riscontrate. A tal fine si può fare riferimento agli strumenti indicati nel paragrafo **H.3 'Comunicazione agli iscritti'**.*

Se l'aderente è un lavoratore dipendente che aderisce su base individuale, dovrà verificare nel contratto o accordo collettivo o regolamento aziendale che regola il proprio rapporto di lavoro se ed eventualmente a quali condizioni l'adesione dia diritto a beneficiare di un contributo da parte del datore di lavoro.

Ulteriori informazioni sulla contribuzione sono contenute nella Parte III del Regolamento.

C. L'INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI

C.1. Dove si investe

I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in **strumenti finanziari** (azioni, titoli di Stato e altri titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento), sulla base della politica di investimento definita per ciascun comparto del Fondo, e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli anda-

menti dei mercati e delle scelte di gestione.

Le risorse del Fondo sono depositate presso una 'banca depositaria', che svolge il ruolo di custode del patrimonio e controlla la regolarità delle operazioni di gestione.

Le risorse di PREVISARA sono gestite direttamente da Sara Life S.p.A., nel rispetto dei limiti fissati dalle legge.

C.2 I rischi

L'investimento dei contributi è soggetto a rischi finanziari. Il termine 'rischio', esprime qui la variabilità del rendimento di un titolo in un determinato periodo di tempo. Se un titolo presenta un livello di rischio basso (ad esempio, i titoli di Stato a breve termine), vuol dire che il suo rendimento tende ad essere nel tempo relativamente stabile; un titolo con un livello di rischio alto (ad esempio, le azioni) è invece soggetto nel tempo a variazioni nei rendimenti (in aumento o in diminuzione) anche significative.

E' importante essere consapevole che il rischio connesso all'investimento dei contributi, alto o basso che sia, è totalmente a carico dell'aderente. Ciò significa che il valore dell'investimento potrà salire o scendere e che, pertanto, **l'ammontare della pensione complementare non è predefinito.**

Si precisa che in presenza di una garanzia, se da un lato il rischio è limitato, dall'altro il rendimento risente tuttavia dei maggiori costi dovuti alla garanzia stessa.

PREVISARA propone una garanzia di risultato nei comparti INNO-BOND e INNO-GEST, con le caratteristiche descritte più avanti.

C.3. Le proposte di investimento

PREVISARA propone le seguenti opzioni di investimento (comparti), ciascuno caratterizzato da una propria combinazione di rischio/rendimento:

- INNO-BOND
- INNO-GEST
- INNO-MIX

Per la verifica dei risultati di gestione viene indicato, per ciascuna linea un "benchmark". Il benchmark è un parametro oggettivo e confrontabile, composto da indici, elaborati da soggetti terzi indipendenti, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti.

a) Politica di investimento e rischi specifici

INNO-BOND

Finalità della gestione: La gestione, coerentemente con la designazione di comparto destinato al conferimento tacito del TFR, è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale, in un'ottica di pura redditività dei capitali investiti. La garanzia di risultato consente di soddisfare le esi-

genze di un cliente con bassa propensione al rischio ormai prossimo alla pensione.

Garanzia: L'importo minimo garantito è pari alla somma dei versamenti netti ciascuno capitalizzato al tasso annuo di interesse composto del 2,0% per il periodo intercorrente tra la data di valorizzazione dei contributi e il primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione. Per versamenti netti si intendono i contributi versati al Fondo, inclusi gli eventuali importi trasferiti da altro comparto o da altra forma pensionistica complementare e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, al netto delle commissioni direttamente a carico dell'aderente di cui all'Art.8 del Regolamento, ridotti proporzionalmente in funzione di eventuali anticipazioni o riscatti.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11 del Regolamento
- riscatto per decesso
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
- trasferimento da altra forma pensionistica complementare conseguente a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali che regolano la partecipazione al fondo pensione
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi

In tutti i casi sin qui descritti, la compagnia liquiderà un importo pari al maggior valore tra l'importo minimo garantito e il valore corrente della posizione individuale, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione.

Orizzonte temporale: Medio periodo (3/5 anni)

Grado di rischio: Basso

Politica di investimento

Stile gestionale

Il portafoglio sarà movimentato per cogliere le migliori opportunità presenti nel mercato in relazione all'andamento dei tassi e delle valute.

Le scelte di investimento si baseranno sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi delle principali Banche Centrali e privilegiando i titoli di debito che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento, tendenzialmente orientate verso titoli emessi da stati o da organismi internazionali e altri titoli di debito denominati in euro o in valuta, comprendendo gli Organismi di Investimento Collettivi di Risparmio, di seguito denominati "OICR". In caso di investimento in mercati esteri possono essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio di volta in volta oggetto di valutazione del gestore.

Strumenti finanziari

Prevalentemente strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria denominati in euro quotati nei principali mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento, anche

attraverso la partecipazione ad OICR armonizzati, rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE, purchè i programmi ed i limiti di investimento di ogni OICR siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. In misura residuale sono possibili investimenti in valuta e, nei limiti consentiti dalle disposizioni di Vigilanza, in strumenti finanziari non quotati della stessa natura. Gli investimenti effettuati in titoli di debito non quotati, sono effettuati, sotto lo stretto vincolo che suddetti titoli siano emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE.

E' escluso l'investimento diretto in titoli di capitale. La duration del portafoglio sarà di norma compresa tra 2 e 5 anni.

Categorie di emittenti e settori industriali

Prevalentemente Stati, organismi sovranazionali, altri emittenti pubblici e, in via residuale, emittenti privati con merito creditizio "investment grade" ovvero Baa3 per Moody's o BBB- per Standard & Poor's.

Aree geografiche

Prevalentemente emittenti dei paesi dell'area Euro e residualmente dei principali paesi industrializzati dell'OCSE. E' escluso l'investimento in titoli emessi in paesi emergenti.

Benchmark

Il parametro di riferimento del comparto è 100% JP MORGAN EMU BOND INDEX.

Nella scelta degli investimenti il comparto non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma selezionerà i titoli sulla base di proprie valutazioni. La limitata volatilità degli investimenti consente di prevedere modesti scostamenti della Linea rispetto al benchmark.

INNO-GEST

Finalità della gestione: Redditività e rivalutazione dei capitali investiti, tenendo presente le garanzie proposte. Adatta agli aderenti che non sono prossimi al pensionamento e che prediligono investimenti prudenti.

Garanzia: L'importo minimo garantito è pari alla somma dei versamenti netti ciascuno capitalizzato al tasso annuo di interesse composto del 2,0% per il periodo intercorrente tra la data di valorizzazione dei contributi e il primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione. Per versamenti netti si intendono i contributi versati al Fondo, inclusi gli eventuali importi trasferiti da altro comparto o da altra forma pensionistica complementare e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, al netto delle commissioni direttamente a carico dell'aderente di cui all'Art.8 del Regolamento, ridotti proporzionalmente in funzione di eventuali anticipazioni o riscatti.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'Art.11 del Regolamento;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione

della capacità di lavoro a meno di un terzo;

- trasferimento da altra forma pensionistica complementare conseguente a modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali che regolano la partecipazione al fondo pensione;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

In tutti i casi sin qui descritti, la compagnia liquiderà un importo pari al maggior valore tra l'importo minimo garantito e il valore corrente della posizione individuale, calcolati con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione.

Orizzonte temporale: Medio-Lungo periodo (5/7 anni)

Grado di rischio: Medio-Basso

Politica di investimento

Stile gestionale

Il portafoglio sarà movimentato per cogliere le migliori opportunità presenti nel mercato in relazione all'andamento dei tassi, delle valute delle economie internazionali e dei relativi mercati.

Le scelte di investimento si baseranno sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi delle principali Banche Centrali e privilegiando i titoli di debito che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento. La selezione degli emittenti sarà effettuata tenendo conto del rischio paese per gli emittenti pubblici e del rischio di credito per quelli privati. Gli investimenti azionari saranno effettuati prestando particolare attenzione per gli emittenti che presentino una buona situazione patrimoniale e obiettivi di crescita del fatturato e degli utili in linea con la media dei settori di riferimento. La copertura del rischio di cambio connesso all'investimento in valuta estera sarà di volta in volta oggetto di valutazione del gestore.

Strumenti finanziari

Prevalentemente strumenti finanziari di natura monetaria ed obbligazionaria denominati in euro, e titoli di capitale in misura non superiore al 20%, quotati nei principali mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento, anche attraverso la partecipazione ad OICR armonizzati rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE, purchè i programmi ed i limiti di investimento di ogni OICR siano compatibili con quelle dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione e, fondi chiusi. In misura residuale sono possibili investimenti in valuta e, nei limiti consentiti dalle disposizioni di Vigilanza, in strumenti finanziari non quotati. Gli investimenti effettuati in titoli di debito non quotati, sono effettuati, sotto lo stretto vincolo che suddetti titoli siano emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE. La duration del portafoglio sarà di norma compresa tra 2 e 5 anni.

Categorie di emittenti e settori industriali

Per gli investimenti obbligazionari:

Prevalentemente Stati, organismi sovranazionali, altri emittenti pubblici e, in via residuale, emittenti privati con merito creditizio "investment grade" ovvero Baa3 per Moody's o BBB- per Standard & Poor's.

Per gli investimenti azionari:

emittenti prevalentemente a media/alta capitalizzazione operanti in tutti i settori industriali.

Aree geografiche

Prevalentemente emittenti dei paesi dell'area Euro e residualmente dei principali paesi industrializzati dell'OCSE. E' escluso l'investimento in titoli emessi in paesi emergenti.

Benchmark

Il parametro di riferimento del comparto è :

90% JP MORGAN EMU BOND INDEX.

10% MSCI WORLD

Nella scelta degli investimenti il comparto non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma selezionerà i titoli sulla base di proprie valutazioni. La limitata volatilità degli investimenti consente di prevedere modesti scostamenti della Linea rispetto al benchmark.

INNO-MIX

Finalità della gestione: Incremento dei capitali investiti coniugando elementi di redditività e rivalutazione. Adatta agli aderenti che abbiano ancora davanti un lungo periodo lavorativo prima del pensionamento.

Orizzonte temporale: Lungo periodo (7/10 anni)

Grado di rischio: Medio-Alto

Politica di investimento

Stile gestionale

Il portafoglio sarà movimentato per cogliere le migliori opportunità presenti nel mercato in relazione all'andamento dei tassi, delle valute delle economie internazionali e dei relativi mercati.

Le scelte di investimento si baseranno sull'analisi macroeconomica, ponendo particolare attenzione agli obiettivi e agli interventi delle principali Banche Centrali e privilegiando i titoli di debito che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento. La selezione degli emittenti sarà effettuata tenendo conto del rischio paese per gli emittenti pubblici e del rischio di credito per quelli privati. Gli investimenti azionari saranno effettuati prestando particolare attenzione per gli emittenti che presentino una buona situazione patrimoniale e obiettivi di crescita del fatturato e degli utili in linea con la media dei settori di riferimento. La copertura del rischio di cambio connesso all'investimento in valuta estera sarà di volta in volta oggetto di valutazione del gestore.

Strumenti finanziari

Composizione del portafoglio tendenzialmente bilanciata - anche attraverso la partecipazione ad OICR armonizzati rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE, purchè i programmi ed i limiti di investimento di ogni OICR siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione e, fondi chiusi tra titoli di debito e di capitale prevalentemente denominati in euro, quotati nei principali mercati regolamentati delle aree geografiche di riferimento, nell'intesa che gli investimenti in titoli di capitale potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non su-

periore al 70% del portafoglio medesimo. In misura residuale sono possibili investimenti in valuta e, nei limiti consentiti dalle disposizioni di Vigilanza, in strumenti finanziari non quotati. Gli investimenti effettuati in titoli di debito non quotati, sono effettuati, sotto lo stretto vincolo che suddetti titoli siano emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE. La duration del portafoglio sarà di norma compresa tra 5 e 7 anni.

Categorie di emittenti e settori industriali

Per gli investimenti obbligazionari:

Prevalentemente Stati, organismi sovranazionali, altri emittenti pubblici e, in via residuale, emittenti privati con merito creditizio "investment grade" ovvero Baa3 per Moody's o BBB- per Standard & Poor's.

Per gli investimenti azionari:

emittenti prevalentemente ad alta capitalizzazione operanti in tutti i settori industriali.

Aree geografiche

Prevalentemente emittenti dei principali paesi europei e residualmente dei principali paesi industrializzati dell'OCSE. E' escluso l'investimento in titoli emessi in paesi emergenti.

Benchmark

Il parametro di riferimento del comparto è :

60% JP MORGAN EMU BOND INDEX.

40% MSCI WORLD

Nella scelta degli investimenti il comparto non si propone di replicare la composizione del benchmark, ma selezionerà i titoli sulla base di proprie valutazioni. La volatilità degli investimenti consente di prevedere scostamenti della Linea rispetto al benchmark.

b) Parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*)

Per la valutazione del rischio dell'investimento è opportuno osservare il benchmark di ciascun comparto. Il benchmark è un parametro di riferimento composto da indici elaborati da terzi indipendenti che sintetizza l'andamento dei mercati in cui è investito il patrimonio dei singoli comparti del Fondo. Il benchmark viene calcolato utilizzando la metodologia di ribilanciamento giornaliero in modo da assicurare continuamente una composizione del portafoglio di riferimento corrispondente ai pesi indicati nei singoli benchmark.

AVVERTENZA

Per informazioni sull'andamento della gestione e per il glossario dei termini tecnici consultare la sezione '**Informazioni sull'andamento della gestione**'.

Per ulteriori informazioni su Sara Life S.p.A., sulla banca depositaria, sui soggetti ai quali sono stati affidati particolari incarichi di gestione, sulle caratteristiche delle deleghe conferite e sui benchmark adottati consultare la sezione '**Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare**'.

C.4. Modalità di impiego dei contributi

L'impiego dei contributi versati avviene sulla base della scelta

di investimento dell'aderente tra i comparti che PREVISARA propone (v. paragrafo **C.3 'Le proposte di investimento'**). L'aderente all'atto dell'adesione sceglie il comparto nel quale far confluire i contributi. L'esercizio della facoltà di ripartire la posizione individuale maturata e il flusso contributivo tra più comparti rimette al singolo aderente la definizione del profilo di rischio/rendimento, il quale, non sarà più corrispondente a quello rappresentato dai singoli comparti.

E' possibile allocare il TFR e gli altri contributi sullo stesso comparto.

Il TFR conferito tacitamente verrà allocato nel comparto INNO-BOND, come previsto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

Nella scelta di investimento l'aderente deve tener conto dei differenti livelli di costo relativi alle opzioni offerte.

a) Come stabilire il profilo di rischio

Prima di effettuare la scelta di investimento, è importante stabilire il livello di rischio che l'aderente è disposto a sopportare, considerando, oltre alla sua personale propensione, anche altri fattori quali:

- l'orizzonte temporale che separa dal pensionamento;
- la ricchezza individuale;
- i flussi di reddito che ci si aspetta per il futuro e la loro variabilità.

b) Le conseguenze sui rendimenti attesi

Il rendimento che l'aderente potrà attendersi dall'investimento è strettamente legato al livello di rischio che decide di assumersi. Ricordiamo che, in via generale, minore è il livello di rischio assunto, minori (ma tendenzialmente più stabili) saranno i rendimenti attesi nel tempo. Al contrario, livelli di rischio più alti possono dare luogo a risultati di maggiore soddisfazione, ma anche ad una probabilità più alta di perdere parte di quanto investito.

Bisogna inoltre considerare che i comparti più rischiosi non sono, in genere, consigliati a chi è prossimo al pensionamento mentre possono rappresentare una opportunità interessante per i più giovani.

Nella Scheda sintetica, Tabella '**Rendimenti storici**', sono riportati i risultati conseguiti da PREVISARA negli anni passati. Questa informazione può aiutare ad avere un'idea dell'andamento della gestione, ma è importante ricordare che i **rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri**, vale a dire che non c'è alcuna sicurezza sul fatto che nei prossimi anni i risultati saranno in linea con quelli ottenuti in precedenza.

c) Come modificare la scelta nel tempo

Nel corso del rapporto di partecipazione l'aderente potrà modificare la scelta di investimento espressa al momento dell'adesione ("riallocazione"). Si consiglia all'aderente di valutare con attenzione tale possibilità laddove si verificano variazioni

nelle situazioni indicate al punto a).

La riallocazione riguarda la posizione individuale maturata e di conseguenza i flussi contributivi futuri. Tra ciascuna riallocazione e la precedente deve tuttavia trascorrere un periodo non inferiore a 12 mesi.

Nella eventuale scelta di riallocazione della posizione individuale maturata, è importante che l'aderente tenga in considerazione l'orizzonte temporale consigliato per l'investimento in ciascun comparto.

Si rinvia al Regolamento per le eventuali condizioni richieste.

D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

D.1. Prestazioni pensionistiche

Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate dal momento in cui l'aderente matura i requisiti di pensionamento previsti dalla normativa vigente, a condizione che l'aderente abbia partecipato a forme pensionistiche complementari per almeno cinque anni.

L'aderente può percepire la prestazione in forma di rendita (pensione complementare) o in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.

Maturare i requisiti per il pensionamento non vuol dire però, necessariamente, andare in pensione: è comunque l'aderente a decidere se iniziare a percepire la prestazione pensionistica complementare o proseguire la contribuzione, anche oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime di base di appartenenza, fino a quando lo riterrà opportuno. Nel valutare il momento di accesso al pensionamento, è importante che l'aderente tenga anche convenientemente conto della propria aspettativa di vita.

In casi particolari è inoltre consentito di anticipare l'accesso alle prestazioni pensionistiche rispetto alla maturazione dei requisiti nel regime obbligatorio al quale l'aderente appartiene.

*I requisiti di accesso alle prestazioni sono indicati nella **Parte III del Regolamento**.*

D.1.1. Cosa determina l'importo della prestazione

Al fine di una corretta valutazione del livello della prestazione che ci si può attendere da PREVISARA è importante che l'aderente abbia presente fin d'ora che l'importo della sua prestazione sarà tanto più alto quanto:

- più alti sono i versamenti che farà;
- maggiore è la continuità con cui sono effettuati i versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi nei pagamenti);
- più lungo è il periodo di tempo tra il momento dell'adesione e quello del pensionamento (al pensionamento l'aderente avrà infatti effettuato più versamenti e maturato più rendimenti);

- più bassi sono i costi di partecipazione;
- più elevati sono i rendimenti della gestione

In larga parte, tali elementi possono essere influenzati dalle decisioni dell'aderente stesso: ad esempio da quanto si impegna a versare; dall'attenzione che porrà nel confrontare i costi che sostiene con quelli delle altre forme cui potrebbe aderire; dalle scelte che farà su come investire i suoi contributi tra le diverse possibilità che gli sono proposte; dal numero di anni di partecipazione al piano nella fase di accumulo.

Va inoltre considerato che, per la parte che l'aderente percepirà in forma di pensione, sarà importante anche il momento del pensionamento: maggiore sarà l'età, più elevato sarà l'importo della pensione.

D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita verrà erogata una **pensione complementare** ('rendita'), cioè sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base alla posizione individuale che l'aderente avrà accumulato (per la parte per la quale non richiederà la prestazione in capitale) e alla sua età in quel momento.

La **"trasformazione" del capitale in una rendita** avviene applicando dei **"coefficienti di conversione"** che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso.

In sintesi, quanto maggiore sarà la posizione individuale accumulata e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della pensione.

PREVISARA ti consente di scegliere fra una delle forme di rendita di seguito indicate:

- una rendita vitalizia immediata, il cui importo è variabile in base all'età e al sesso dell'aderente, ed alla rateazione della rendita stessa. La rendita sarà pagata all'aderente finché in vita;
- una rendita vitalizia immediata su due teste reversibile, il cui importo è variabile in base all'età e al sesso dell'aderente, all'età ed al sesso del reversionario prescelto, alla misura della reversibilità, ed alla rateazione della rendita stessa. La rendita sarà pagata all'aderente finché in vita e, dopo il decesso di quest'ultimo, vita natural durante del sopravvissuto designato;
- una rendita certa per 5 o 10 anni, a scelta dell'aderente, e successivamente vitalizia, il cui importo è variabile in base all'età ed al sesso dell'aderente ed alla rateazione della rendita stessa.

In mancanza di diversa opzione la pensione verrà erogata sotto forma di rendita vitalizia immediata rivalutabile.

Le condizioni di rendita effettivamente applicate all'aderente saranno quelle in vigore al momento del pensionamento.

N.B. *L'aderente al momento del pensionamento, se lo riterrà conveniente, potrà trasferire la propria posizione maturata ad altra*

forma pensionistica complementare al fine di percepire la rendita alle condizioni dalla stessa offerte.

Per maggiori informazioni sulle condizioni attualmente in corso sulle caratteristiche e sulle modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita è necessario consultare l'apposito allegato N.3 al Regolamento.

D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale

Al momento del pensionamento, l'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. L'aderente deve tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrà della immediata disponibilità di una somma di denaro (il capitale, appunto), ma l'importo della pensione complementare che sarà erogata nel tempo sarà più basso di quello che gli sarebbe spettato se non si fosse esercitata questa opzione.

Il predetto limite non si applica agli aderenti "vecchi iscritti", ovvero di prima adesione o trasferiti da altri fondi pensione o da altre forme pensionistiche individuali che, sulla base della documentazione prodotta, risultano iscritti alla data del 28 aprile 1993 a forme pensionistiche complementari e che non abbiano mai riscattato la posizione.

In assenza del requisito di partecipazione minima, la prestazione sarà erogata interamente in capitale.

Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70% della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

*Le condizioni e i limiti per l'accesso alla prestazione in capitale sono indicati nella **Parte III del Regolamento.***

E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO

E.1. In quali casi l'Aderente può disporre del capitale prima del pensionamento

Dal momento dell'adesione, è importante fare in modo che la costruzione della pensione complementare giunga effettivamente a compimento.

La 'fase di accumulo' si conclude quindi, di norma, al momento del pensionamento, quando inizierà la 'fase di erogazione' (cioè il pagamento della pensione).

In generale l'aderente non potrà richiedere la restituzione della propria posizione, neanche in parte, tranne che nei casi di seguito indicati.

E.2. Le anticipazioni

Prima del pensionamento, l'aderente può fare affidamento sulle somme accumulate in PREVISARA, richiedendo un'anticipazione della propria posizione individuale maturata nei

seguenti casi e misure:

- in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a),b),c),d) del comma 1 dell'Art.3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380;
- decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

Si avverte che la percezione di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni che potranno essere successivamente erogate.

In qualsiasi momento l'aderente potrà tuttavia reintegrare le somme percepite a titolo di anticipazione effettuando versamenti aggiuntivi al Fondo.

*Le condizioni di accesso, i limiti e le modalità di erogazione delle anticipazioni sono dettagliatamente indicati nel **Documento sulle Anticipazioni**.*

*Alcune forme di anticipazione sono sottoposte a un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. La disciplina è contenuta nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.*

E.3. Riscatto

L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, in presenza di particolari situazioni può:

- a) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- b) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della ca-

pacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al comma 2 dell'Art.11 del Regolamento;

- c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'Art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle fonti che dispongono l'adesione su base collettiva.

In caso di riscatto dell'intera posizione bisogna tener conto che a seguito del pagamento della corrispondente somma, verrà meno ogni rapporto tra l'aderente e PREVISARA. In tal caso, ovviamente, al momento del pensionamento l'aderente non avrà alcun diritto nei confronti di PREVISARA.

Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.

*Alcune forme di riscatto sono sottoposte ad un trattamento fiscale di minor favore rispetto a quello proprio delle prestazioni pensionistiche complementari. La disciplina è contenuta nell'apposito **Documento sul regime fiscale**.*

E.4. Cosa succede in caso di decesso

In caso di decesso dell'aderente prima del raggiungimento del pensionamento, la posizione individuale accumulata in PREVISARA sarà versata agli eredi ovvero alle diverse persone che l'aderente avrà indicato. In mancanza la posizione resterà acquisita al fondo.

Per il caso di decesso dopo il pensionamento, PREVISARA offre all'aderente la possibilità di assicurare l'erogazione di una pensione ai propri familiari, sottoscrivendo una rendita reversibile.

E.5. Trasferimento della posizione individuale

L'aderente potrà trasferire liberamente la propria posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare, alla sola condizione che siano trascorsi almeno due anni dall'adesione a PREVISARA. Prima di questo termine, il trasferimento sarà possibile solamente in caso di modifiche particolarmente significative nel Regolamento di PREVISARA.

Per le adesioni su base collettiva è consentito il trasferimento anche in caso di vicende che interessino la situazione lavorativa dell'aderente.

E' importante sapere che il trasferimento consente di proseguire il piano previdenziale presso un'altra forma pensionistica complementare senza alcuna soluzione di continuità e che l'operazione non è soggetta a tassazione.

Le condizioni per il trasferimento della posizione individuale

sono indicate nella **Parte III del Regolamento**.

Le modifiche del Regolamento che danno diritto al trasferimento prima di due anni dall'adesione sono indicate nella **Parte VI del Regolamento** stesso.

F. I COSTI

F.1. Costi nella fase di accumulo

La partecipazione ad una forma pensionistica complementare comporta il sostenimento di costi quali, per esempio, gli oneri per la remunerazione dell'attività amministrativa e dell'attività di gestione del patrimonio, ecc.. Alcuni di questi costi sono imputati direttamente all'aderente (ad esempio, mediante trattenute dai versamenti), altri sono invece prelevati dal patrimonio investito.

Tali oneri nel loro complesso costituiscono un elemento importante nel determinare il risultato del proprio investimento, riducendo i rendimenti o, eventualmente, aumentando le perdite. In entrambi i casi quindi i costi influiscono sulla posizione individuale e quindi sull'importo delle prestazioni. E' opportuno che l'aderente effettui una attenta valutazione dell'incidenza complessiva nel tempo di tali oneri sulla posizione individuale.

Affinché l'aderente effettui la sua scelta in modo consapevole, può essere utile confrontare i costi di PREVISARA con quelli praticati da altri operatori, per offerte aventi le stesse caratteristiche.

Tutti i costi sono riportati nella Tabella '**Costi nella fase di accumulo**' della Scheda sintetica.

F.2 Indicatore sintetico dei costi

Al fine di facilitare il confronto dei costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno di una stessa forma, dei costi applicati alle diverse proposte di investimento, la COVIP ha prescritto che venga calcolato, secondo una metodologia dalla stessa definita e comune a tutti gli operatori, un 'Indicatore sintetico dei costi'.

L'indicatore sintetico dei costi è una stima calcolata facendo riferimento ad un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500,00 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

Nel calcolo sono presi in considerazione tutti i costi praticati da PREVISARA (vedi Tabella '**Costi nella fase di accumulo**' della Scheda sintetica). Dal calcolo sono escluse le commissioni di negoziazione, le commissioni di incentivo e le spese e gli oneri aventi carattere di eccezionalità o comunque collegati ad eventi o situazioni non prevedibili a priori. Per quanto riguarda i costi relativi all'esercizio di prerogative individuali, viene considerato unicamente il costo di trasferimento; tale costo non è tuttavia considerato nel calcolo dell'indicatore relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di pensionamento.

L'indicatore sintetico dei costi consente di avere, in modo sem-

plice ed immediato, un'idea del peso che i costi praticati da PREVISARA hanno ogni anno sulla posizione individuale. In altri termini, indica di quanto il rendimento dell'investimento, ogni anno e nei diversi periodi considerati (2, 5, 10 e 35 anni di partecipazione), risulta inferiore a quello che si avrebbe se i contributi fossero gestiti senza applicare alcun costo.

L'aderente deve inoltre ricordare che, proprio perché basato su ipotesi e dati stimati, per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, l'indicatore ha una valenza meramente orientativa.

*I risultati delle stime sono riportati nella Tabella '**L'indicatore sintetico dei costi**' della Scheda sintetica.*

Nel valutarne le implicazioni l'aderente deve tener conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Si consideri ad esempio, che un valore dell'indicatore dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della propria prestazione finale di circa il 10%, mentre per un indicatore dell'1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.

Per utilizzare correttamente questa informazione, ricordiamo infine che nel confronto bisogna avere anche presenti le differenti caratteristiche delle diverse proposte (politica di investimento, stile gestionale, garanzie...).

F.3. Costi nella fase di erogazione della rendita

Dal momento del pensionamento, saranno invece imputati i costi/caricamenti previsti per l'erogazione della pensione complementare.

*I costi relativi all'erogazione delle rendite sono indicati nell'apposito **Allegato n. 3 al Regolamento**.*

G. IL REGIME FISCALE

Per agevolare la realizzazione del piano previdenziale e consentire l'ottenimento, al momento del pensionamento, di prestazioni più elevate, tutte le fasi di partecipazione a PREVISARA godono di una disciplina fiscale di particolare favore.

G.1 I contributi

I contributi versati sono deducibili dal reddito fino ad un valore di 5.164,57 euro. Nel calcolo del limite non deve essere considerato il flusso di TFR conferito, mentre devono essere inclusi i contributi eventualmente versati dal datore di lavoro. Se l'aderente è iscritto a più forme pensionistiche complementari, nel calcolo della deduzione si deve tener conto del totale delle somme versate.

In presenza di particolari condizioni, l'aderente, può dedurre un contributo annuo superiore a 5.164,57 euro se quest'ultimo ha iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007.

G.2 I rendimenti

I risultati derivanti dall'investimento dei contributi sono tassati con aliquota dell'11%. Si tratta di una aliquota più bassa di quella applicata sugli investimenti di natura finanziaria.

Questa imposta è prelevata direttamente dal patrimonio investito. I rendimenti che l'aderente trova indicati nei documenti di PREVISARA sono quindi già al netto di questo onere.

G.3 Le prestazioni

Le prestazioni erogate da PREVISARA godono di una tassazione agevolata. In particolare, le prestazioni maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono sottoposte a tassazione al momento dell'erogazione, mediante ritenuta operata a titolo definitivo.

Le prestazioni pensionistiche e alcune fattispecie di anticipazione e di riscatto sono tassate con un'aliquota decrescente all'aumentare degli anni di partecipazione al fondo. Le somme oggetto di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare non sono soggette a tassazione.

*Per approfondimenti sul regime fiscale dei contributi, dei rendimenti della gestione e delle prestazioni, si invita l'aderente a consultare il **Documento sul regime fiscale**.*

H. ALTRE INFORMAZIONI

H.1. Adesione

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il 'Modulo di adesione'.

La sottoscrizione del modulo di adesione non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: PREVISARA procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso, la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

L'adesione al Fondo Pensione, se è effettuata fuori della sede della Società o del soggetto incaricato del collocamento, rimane sospesa per 7 giorni calcolati dalla data della richiesta di adesione. In tal caso l'esecuzione dell'operazione ed il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva (7 giorni) durante i quali l'aderente ha la facoltà di ripensare all'investimento effettuato e richiedere la restituzione dell'importo versato, senza alcuna penalità, dandone comunicazione alla compagnia, o al soggetto incaricato del collocamento.

Dell'avvenuta adesione al Fondo Pensione viene data apposita comunicazione all'iscritto mediante lettera di conferma attestante tra l'altro la data di adesione, entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione del modulo di adesione. Inoltre, con riguardo ai versamenti successivi, i relativi dati verranno forniti nell'ambito della comunicazione periodica inviata annualmente dalla Società agli aderenti.

Le modalità di recesso sono riportate nel "Modulo di adesione". Si rinvia alla sezione "Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare" per l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento.

H.2. La valorizzazione dell'investimento

Il patrimonio di ciascuna Linea del Fondo è suddiviso in quote. Il valore del patrimonio di ciascuna Linea e della relativa quota è determinato con periodicità mensile, con riferimento all'ultimo giorno lavorativo del mese (giorno di valorizzazione).

Il valore unitario della quota è pubblicato in euro giornalmente ed aggiornato con frequenza mensile entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione, sul sito internet della compagnia- www.saralife.it- e sul quotidiano finanziario "Il Sole 24 Ore".

Il valore della quota è al netto di tutti gli oneri a carico del patrimonio del Fondo interno, salvo gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione.

Ogni versamento effettuato dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote, in base al primo giorno di valorizzazione successivo alla data in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione stessa, purchè tra le due date, siano trascorsi almeno 4 gg. lavorativi; in caso contrario i versamenti saranno trasformati in quote e frazioni di esse in base al secondo giorno di valorizzazione successivo alla data in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

Il valore dell'investimento effettuato si determina moltiplicando il numero delle quote corrispondenti alla posizione individuale dell'aderente per il valore corrente delle stesse, così come risulta dalle pubblicazioni effettuate.

Si rinvia per ulteriori informazioni al Regolamento.

H.3. Comunicazioni agli iscritti

La compagnia entro il 31 Marzo di ciascun anno, invia agli aderenti una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul Fondo Pensione, sui risultati di gestione e sulla loro posizione individuale.

Si invita pertanto l'aderente a porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità dei versamenti effettuati e comunque conoscere l'evoluzione del suo piano previdenziale.

Sara Life S.p.A. si impegna inoltre ad informare l'aderente circa ogni modifica di PREVISARA che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente sulle sue scelte di partecipazione.

La compagnia si impegna a comunicare agli iscritti l'introduzione di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche del fondo pensione aperto.

H.4. Progetto esemplificativo

Il 'Progetto esemplificativo' è uno strumento che fornisce all'aderente indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni che potrebbe ottenere al momento del pensionamento.

Si tratta di una mera proiezione, basata su **ipotesi e dati stimati**; pertanto gli importi effettivamente spettanti saranno diversi da quelli indicati.

Il Progetto è però utile per avere un'idea immediata del piano pensionistico che l'aderente sta costruendo e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi e così via.

L'aderente potrà costruire il suo 'Progetto esemplificativo' personalizzato accedendo al sito internet www.saralife.it (sezione 'Progetto esemplificativo') e seguendo le apposite istruzioni.

Il Progetto sarà elaborato e diffuso secondo le indicazioni che saranno fornite dalla COVIP, a partire dalla data dalla stessa indicata.

H.5. Reclami

Gli aderenti potranno inoltrare a Sara Life S.p.A eventuali reclami relativi alla partecipazione al Fondo mediante comunicazione a:

Fondo Aperto PREVISARA

C/O Sara Life S.p.A. - Via Po 20 – 00198 Roma

Oppure via E-mail all'indirizzo: gest.reclami@sara-life.it

PREVISARA

Fondo Pensione Aperto

INFORMAZIONI SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

Aggiornate al 31/12/2007

Alla gestione delle risorse provvede Sara Life S.p.A.. Non sono previste deleghe di gestione.

La compagnia è dotata di una funzione di gestione dei rischi che dispone di strumenti per l'analisi della rischiosità dei portafogli, sia in via preventiva che a consuntivo. Tali strumenti sono anche messi a disposizione della funzione di gestione dei portafogli a supporto dell'attività di investimento.

Le principali attività svolte dalla funzione di gestione dei rischi sono le seguenti:

- analisi dei rendimenti realizzati, anche in confronto al benchmark;
- monitoraggio del rischio mediante appositi indicatori;
- analisi del rischio a livello di tipologia di strumento finanziario;
- analisi della composizione del portafoglio rispetto alle strategie di investimento decise.

Le principali analisi sono effettuate con cadenza periodica, con possibilità di approfondimenti quando necessari.

A. INNO-BOND

Data di avvio dell'operatività del comparto

10 maggio 1999

Patrimonio netto al 31.12.2007 (in euro):

55.180,50

A.1. Informazioni sulla gestione delle risorse

La gestione, coerentemente con la designazione di comparto destinato al conferimento tacito del TFR, è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale, in un'ottica di pura redditività dei capitali investiti. L'adesione al comparto è indicata per coloro che hanno una bassa propensione al rischio e consigliata a coloro ai quali non manchino più di cinque anni all'accesso alla prestazione pensionistica.

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in valori mobiliari opportunamente selezionati al fine di incrementarne il valore nel medio termine.

A tale fine attua una politica di investimento tendenzialmente orientata verso titoli emessi da stati o da organismi internazionali e altri titoli di debito denominati in euro o in valuta, comprendendo gli OICR. Nel caso di investimenti in mercati esteri possono essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il comparto non prevede investimenti diretti in titoli di capitale.

Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori

mobiliari trattati in mercati ufficiali e regolamentati, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza.

Resta ferma la facoltà di detenere una parte del patrimonio in liquidità ed in altri valori mobiliari, la cui rilevanza nel portafoglio del comparto sarà determinata nell'interesse degli iscritti tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari.

La Compagnia potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti.

La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE, purché i programmi e i limiti di investimento di ogni OICR siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione.

Categorie di emittenti Prevalentemente Stati, organismi sovranazionali, altri emittenti pubblici e, in via residuale, emittenti privati con merito creditizio "investment grade".

Aree geografiche Prevalentemente emittenti dei paesi dell'area Euro e residualmente dei principali paesi industrializzati dell'OCSE. È escluso l'investimento in titoli emessi in paesi emergenti.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2007.

Tav. 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario				100%	
Titoli di Stato		100%	Titoli corporate (tutti quotati e investment grade)		0%
Emittenti Governativi		100%	OICR		0%
Sovranaz.		0%			

Tav. 2. Investimento per area geografica

Titoli di debito	100%
Italia	100%
Altri Paesi dell'Area euro	0%
Altri Paesi dell'Area Europea	0%
Titoli di capitale	0%

Tav. 3. Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	16,89%
Duration media	5,92
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio	90,957


A.2. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti si ricorda all'aderente che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;

Tav. 4 - Rendimenti annui



Tav. 5 – Rendimento medio annuo composto

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni (2005-2007)	0,08%	2,24%
5 anni (2003-2007)	n.d.	3,67%
10 anni (1998-2007)	n.d.	n.d.

Tav. 6 – Volatilità storica

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni (2005-2007)	1,17%	2,93%
5 anni (2003-2007)	0,90%	3,11%
10 anni (1998-2007)	n.d.	n.d.

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

A.3. Total Expenses Ratio (TER) : costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente

sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell'incidenza media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti.

Tav. 7 – TER

	2005	2006	2007
Oneri di gestione finanziaria	1,10%	1,10%	1,10%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	1,10%	1,10%	1,10%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	4,16%	0,74%	0,04%
TOTALE PARZIALE	5,26%	1,84%	1,14%
Oneri direttamente a carico a carico degli aderenti	0,00%	0,00%	0,01%
TOTALE GENERALE	5,26%	1,84%	1,15%

N.B. Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

B. INNO-GEST

Data di avvio dell'operatività del comparto

10 maggio 1999

Patrimonio netto al 31.12.2007 (in euro):

881.469,58

B.1. Informazioni sulla gestione delle risorse

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in valori mobiliari opportunamente selezionati al fine di incrementarne il valore nel medio-lungo termine.

La Compagnia attua a tale fine una politica di investimento volta a perseguire una struttura del portafoglio orientata prevalentemente verso titoli di debito denominati in euro o in valuta. Resta comunque la facoltà, oltre che di detenere una parte del patrimonio del comparto in liquidità, di investire in altri valori mobiliari, la cui rilevanza nel portafoglio della medesima sarà determinata nell'interesse degli iscritti, tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari e nell'intesa che gli investimenti in titoli di capitale potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non superiore al 20% del portafoglio medesimo, comprendendo gli OICR ed i fondi chiusi. Nel caso di investimenti in mercati esteri possono essere utilizzate tecniche di copertura del rischio di cambio.

Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori mobiliari trattati in mercati ufficiali e regolamentati,

regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza.

La Compagnia potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti.

La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE, purché i programmi e i limiti di investimento di ogni OICR siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione. Categorie di emittenti e settori industriali

Per gli investimenti obbligazionari: prevalentemente Stati, organismi sovranazionali ed altri emittenti pubblici e in via residuale emittenti privati con merito creditizio "investment grade";

Per gli investimenti azionari: emittenti prevalentemente a media/alta capitalizzazione operanti in tutti i settori industriali.

Aree geografiche Prevalentemente emittenti dei paesi dell'area Euro e residualmente dei principali paesi industrializzati dell'OCSE. È escluso l'investimento in titoli emessi in paesi emergenti.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2007.

Tav. 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario				82,84%
Titoli di Stato	82,84%	Titoli corporate (tutti quotati e investment grade)	0%	OICR 7,55%
Emittenti Governativi	82,84%	Sovranaz.	0%	
Azionario				9,61%

Tav. 2. Investimento per area geografica

Titoli di debito	89,65%
Italia	82,84%
Area euro	0%
Europa	6,82%
Titoli di capitale	10,35%
Italia	5,55%
Francia	2,74%
Germania	1,32%
Europa	0,73%

Tav. 3. Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	5,33%
Duration media	6,04
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	0,73%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio	76,532


B.2. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti si ricorda all'aderente che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;

Tav. 4 - Rendimenti annui



Tav. 5 – Rendimento medio annuo composto

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni (2005-2007)	1,41%	3,02%
5 anni (2003-2007)	2,90%	4,55%
10 anni (1998-2007)	n.d.	n.d.

Tav. 6 – Volatilità storica

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni (2005-2007)	1,74%	2,75%
5 anni (2003-2007)	1,64%	2,95%
10 anni (1998-2007)	n.d.	n.d.

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

B.3. Total Expenses Ratio (TER) : costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente

sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell'incidenza media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti.

Tav. 7 – TER

	2005	2006	2007
Oneri di gestione finanziaria	1,60%	1,60%	1,60%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	1,60%	1,60%	1,60%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,04%	0,03%	0,05%
TOTALE PARZIALE	1,64%	1,63%	1,65%
Oneri direttamente a carico a carico degli aderenti	0,47%	0,31%	0,38%
TOTALE GENERALE	2,11%	1,94%	2,03%

N.B. Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

C. INNO-MIX

Data di avvio dell'operatività del comparto

10 maggio 1999

Patrimonio netto al 31.12.2007 (in euro):

922.044,31

C.1. Informazioni sulla gestione delle risorse

Lo scopo della gestione è l'investimento collettivo di capitali in valori mobiliari opportunamente selezionati al fine di incrementarne il valore nel lungo termine, coniugando la redditività dei titoli con la rivalutabilità delle attività reali.

La Compagnia attua a tale fine una politica di investimento volta a perseguire una struttura del portafoglio bilanciata fra titoli di debito e titoli di capitale denominati in euro o in valuta, nell'intesa che gli investimenti in titoli di capitale potranno essere presenti nel portafoglio per un valore non superiore al 70% del portafoglio medesimo, comprendendo gli OICR ed i fondi chiusi. Resta comunque la facoltà di detenere una parte del patrimonio del comparto in liquidità. Il patrimonio dovrà essere in prevalenza investito in valori mobiliari trattati in mercati ufficiali e regolamentati, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico, riconosciuti dalle relative Autorità di Vigilanza.

La Compagnia potrà infine effettuare investimenti in titoli di debito non quotati, purché emessi o garantiti da paesi aderenti all'OCSE ovvero da soggetti ivi residenti.

La Compagnia può effettuare l'investimento delle risorse in OICR rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 85/611/CEE, purché i programmi e i limiti di investimento di ogni OICR siano compatibili con quelli dei comparti del Fondo che ne prevedono l'acquisizione.

Categorie di emittenti e settori industriali

Per gli investimenti obbligazionari: prevalentemente Stati, organismi sovranazionali ed altri emittenti pubblici e in via residuale emittenti privati con merito creditizio "investment grade";

Per gli investimenti azionari: emittenti prevalentemente ad alta capitalizzazione operanti in tutti i settori industriali.

Aree geografiche Prevalentemente emittenti dei principali paesi europei e residualmente dei principali paesi industrializzati dell'OCSE. E' escluso l'investimento in titoli emessi in paesi emergenti.

Le tabelle che seguono forniscono informazioni relative alla fine del 2007.

Tav. 1. Investimento per tipologia di strumento finanziario

Obbligazionario				54,69%
Titoli di Stato	54,69%	Titoli corporate (tutti quotati e investment grade)	0%	OICR 17,00%
Emittenti Governativi	54,69%	Sovranaz.	0%	
Azionario				28,31%

Tav. 2. Investimento per area geografica

Titoli di debito	59,58%
Italia	54,69%
Area euro	0%
Europa	4,89%
Titoli di capitale	40,42%
Italia	23,37%
Germania	6,76%
Europa	6,15%
Francia	4,14%

Tav. 3. Altre informazioni rilevanti

Liquidità (in % del patrimonio)	3,96%
Duration media	5,863
Esposizione valutaria (in % del patrimonio)	1,02%
Tasso di rotazione (turnover) del portafoglio	79,616


C.2. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento

Di seguito sono riportati i rendimenti passati del comparto in confronto con il relativo benchmark.

Nell'esaminare i dati sui rendimenti si ricorda all'aderente che:

- i dati di rendimento non tengono conto dei costi gravanti direttamente sull'aderente;
- il rendimento del comparto risente degli oneri gravanti sul patrimonio dello stesso, che invece non sono contabilizzati nell'andamento del benchmark, e degli oneri fiscali;

Tav. 4 - Rendimenti annui



Tav. 5 – Rendimento medio annuo composto

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni (2005-2007)	4,82%	5,33%
5 anni (2003-2007)	5,17%	7,16%
10 anni (1998-2007)	n.d.	n.d.

Tav. 6 – Volatilità storica

Periodo	Comparto	Benchmark
3 anni (2005-2007)	4,02%	5,79%
5 anni (2003-2007)	3,65%	5,99%
10 anni (1998-2007)	n.d.	n.d.

Attenzione: I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri

C.3. Total Expenses Ratio (TER) : costi e spese effettivi

Il Total Expenses Ratio (TER) è un indicatore che esprime i costi sostenuti nell'anno considerato in percentuale del patrimonio di fine anno. Nel calcolo del TER vengono tenuti in considerazione tutti i costi effettivamente

sostenuti in relazione alla gestione (finanziaria e amministrativa) del comparto, ad eccezione degli oneri di negoziazione e degli oneri fiscali. Viene inoltre data evidenza dell'incidenza media sul patrimonio del comparto degli oneri posti direttamente a carico degli aderenti.

Tav. 7. – TER

	2005	2006	2007
Oneri di gestione finanziaria	1,30%	1,30%	1,30%
- di cui per commissioni di gestione finanziaria	1,30%	1,30%	1,30%
Altri oneri gravanti sul patrimonio	0,22%	0,03%	0,08%
TOTALE PARZIALE	1,52%	1,63%	1,65%
Oneri direttamente a carico a carico degli aderenti	0,30%	0,05%	0,22%
TOTALE GENERALE	1,82%	1,38%	1,87%

N.B. Il TER esprime un dato medio del comparto e non è pertanto rappresentativo dell'incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo iscritto.

Glossario dei termini tecnici utilizzati

Attivo netto destinato alle prestazioni	E' pari alla differenza tra il valore di tutte le attività del fondo e il valore di tutte le passività. E' diviso in quote e frazione di quote. E' spesso indicato come patrimonio del fondo pensione.
Benchmark	Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
Duration	E' un indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei pagamenti derivanti dall'obbligazione. Indica, infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua natura, la duration è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: quanto più è alta, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirà il titolo in seguito a una variazione dei tassi di interesse. La duration è definita in anni.
Giorno di valorizzazione	E' inteso come ciascuno dei giorni con riferimento ai quali viene stabilito il valore dell'attivo netto destinato alle prestazioni e conseguentemente il valore unitario della quota.
Mercati regolamentati	Per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla Consob nell'elenco previsto dall'art.63, comma 2, ovvero nell'apposita sezione prevista dall'art.67, comma1, del D.Lgs. n. 58/98. Oltre a questi sono da considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni pubblicata sul sito internet www.assogestioni.it .
OICR	Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi Comuni di Investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, i quali ad esempio i Fondi Comuni di Investimento (o fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi.
OCSE	E' l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, cui aderiscono i Paesi industrializzati ed i principali Paesi in via di sviluppo; per un elenco aggiornato degli Stati aderenti all'Organizzazione è possibile consultare il sito www.oecd.org .
Paesi Emergenti	Sono quei paesi che presentano un debito pubblico con rating basso (pari o inferiore a BB- oppure Baa3) e sono, quindi, contraddistinti da un significativo rischio di insolvenza.
Posizione individuale	E' intesa come la parte dell'attivo netto destinato alle prestazioni di pertinenza del singolo iscritto. Essa è costituita dalle quote e frazioni di quote assegnate al singolo iscritto, nonché, negli intervalli intercorrenti tra i giorni di valorizzazione, dai versamenti di pertinenza del singolo iscritto che non sono ancora stati trasformati in quote.
Quota	Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso.
Rating o merito creditizio	E' un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Le due principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody's e Standard & Poor's. Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell'emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l'emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari (cosiddetto investment grade) è pari a Baa3 (Moody's) o BBB- (Standard & Poor's).
Strumenti finanziari	Sono costituiti da: titoli di debito, titoli di capitale, contratti derivati, quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.).
Strumenti fin. Quotati	Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati in paesi aderenti all'O.C.S.E.
Strumenti fin. non Quotati	Strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati di paesi aderenti all'O.C.S.E..

Turnover

Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio delle Linee, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote.

Volatilità

E' l'indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento è volatile, tanto maggiore è l'aspettativa dei guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.

PREVISARA

Fondo Pensione Aperto

SOGGETTI COINVOLTI NELL'ATTIVITÀ DELLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Informazioni aggiornate al 01/10/2008

A. LA SOCIETÀ DI GESTIONE

PREVISARA è stato istituito nel 1998 dalla Sara Life S.p.A. che ne esercita l'attività di gestione. Sara Life S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita e ad operazioni di capitalizzazione con decreto ministeriale n. 18663 del 31/10/90.

La Sede di Sara Life S.p.A. è in Via Po n.20 – 00198 Roma.

La durata della società è fino al 2100.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 6.000.000.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento

del Socio Unico Sara Assicurazioni S.p.A. - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia.

SARA assicurazioni è a sua volta controllata dall'Automobile Club d'Italia per il 54,12% del pacchetto azionario. Gli altri azionisti sono Reale Mutua per il 31,43%, INA Assitalia per il 7%, Generali per il 7% e AC Provinciali per lo 0,45%.

Il **Consiglio di Amministrazione** di Sara Life, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2009, è così composto:

NOMINATIVO E CARICA nella Sara Life Spa	Principali cariche attualmente ricoperte
Rosario ALESSI	Presidente
Pier Luigi CECCA	Consigliere
Emiliano DE SALAZAR	Consigliere
Enzo GIANOLI	Consigliere
Alberto TOSTI	Consigliere
Salvatore VITALE	Consigliere

Il **collegio sindacale**, in carica fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31.12.2009, è così costituito:

NOMINATIVO E CARICA nella Sara Life Spa	Principali cariche attualmente ricoperte
Pietro SELICATO	Presidente
Bruno Angelo BOIANI	Sindaco effettivo
Pietro MASTRAPASQUA	Sindaco effettivo

Le scelte effettive di investimento del fondo, sia pure nel quadro in via generale delle responsabilità gestorie attribuite al consiglio di amministrazione, sono in concreto effettuate da un *team* di gestione, con il supporto tecnico di un *team* di analisti che valuta gli scenari economici e finanziari.

B. IL RESPONSABILE DI PREVISARA E L'ORGANISMO DI SORVEGLIANZA

Responsabile del Fondo, in carica fino al 30.05.2011, è il Dott. Attilio CUPIDO, nato a Francavilla al mare (CH) il 10.05.1965.

L'**Organismo di sorveglianza**, in carica fino al 30.06.2009, è composto da due membri nominati dalla Compagnia in persona del Dott. Ferdinando MONTALDI, nato a Potenza (PZ) il 27.04.1962 e del Dott. Marco GALLI, nato a Tivoli (RM) il 02.02.1975.

Il **Membro Supplente** dell'Organismo di sorveglianza, in carica fino al 30.06.2009 è in persona della D.ssa Amelia ALBERTI, nata a Brescia il 25.12.1980

C. LA BANCA DEPOSITARIA

La banca depositaria di PREVISARA è Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali - Società per Azioni con sede legale in Milano, Via Romagnosi, 5 - 20121.

Le funzioni di emissioni e consegna dei certificati di partecipazione ai Fondi nonché quelle di rimborso delle quote saranno svolte in Milano, via Rosellini, 16 - 20124.

D. LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

La convenzione per l'erogazione della prestazione pensionistica, è stipulata con la Sara Life S.p.A., con sede in Roma, 00198, via Po n.20.

E. LA REVISIONE CONTABILE

Con delibera assembleare del 28.3.2008, l'incarico di revisione contabile del rendiconto del fondo, con durata fino al 31.12.2008 e successivi, salvo disdetta, è stato affidato alla Reconta Ernest & Young. La medesima società è incaricata della revisione contabile obbligatoria di PREVISARA.

F. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI

I soggetti incaricati di raccogliere le adesioni al Fondo Pensione sono:

Compagnie di Assicurazione

Il collocamento sarà curato da dipendenti della Sara Life, da agenti e da Brokers di assicurazione.

Soggetti coinvolti nell'attività della forma pensionistica complementare

Banche

Il collocamento sarà curato da promotori finanziari facenti capo a Banca SARA spa.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N.196 RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Area industriale assicurativa)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa;
- c) può riguardare la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e lo svolgimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2. lett. b), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è previsto l'utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento. Si tratta in particolare di soggetti quali: mediatori di assicurazione e riassicurazione, promotori finanziari, produttori e canali di acquisizione di assicurazione, altri soggetti inerenti lo specifico rapporto, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausi-

liare per conto della Società quali legali, periti, medici, società di servizi per il quietanzamento, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi amministrativi, società di servizi assicurativi, società di servizi postali, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Fermo restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi in cui al punto 3. lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso in cui al punto 3. lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Nel rispetto delle modalità sopra indicate, strettamente necessarie per effettuare le attività di trattamento dati sopra descritte:

- a) I dati personali potranno essere comunicati – sia per le finalità di cui al punto 1, lett. a), sia per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per

legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, promotori finanziari, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), legali, nonché Società di Servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministeri competenti, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni);

- b) Inoltre, in caso di Suo consenso, i dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1. lett. b) e c), a Società di servizi di cui Sara Life si avvale (quali agenti, promotori finanziari, società di servizi postali, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela) ed alle altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), che provvederanno al loro trattamento nella qualità di autonomi Titolari per il perseguimento delle stesse finalità di:
- rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e svolgimento di ricerche di mercato e indagini statistiche;
 - promozione di propri prodotti o servizi.

L'elenco dei destinatari della comunicazione, ivi compreso l'elenco delle Società del Gruppo, costantemente aggiornato, può essere agevolmente conosciuto scrivendo a Sara Life S.p.A., presso la sede della Società.

5 BIS. CONOSCENZA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

I dati possono essere trattati da parte dei responsabili e degli incaricati dei trattamenti delle Aree industriale assicurativa ed amministrativa, nonché dall'Area commerciale e marketing, in caso di prestazione del consenso per le finalità promozionali e di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti all'estero a società terze che - nell'ambito delle finalità sopra indicate - prendono parte ai processi aziendali della Società.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma

dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLARE del trattamento dei dati è: Sara Life S.p.A. - Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia - Via Po, 20
Tel. 068475.1.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile nel sito: www.saralife.it.

MODULO DI ADESIONE

FONDO PENSIONE APERTO PREVISARA

Agenzia / Rete Distributiva _____ Codice _____

ADERENTE

Tipologia Aderente lavoratore dipendente soci lavoratori di cooperative
 lavoratori autonomi, liberi professionisti familiari fiscalmente a carico

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale _____ Data di nascita _____ Luogo di nascita _____

Prov. _____ Stato _____ Sesso _____ Stato civile _____

Indirizzo di residenza _____ N. civico _____ CAP _____

Comune _____ Prov. _____ Stato _____ telefono _____ E-mail _____

Professione _____ Settore attività _____ Ramo attività _____

Tipo documento _____ Numero documento _____ Data rilascio _____

Autorità di rilascio _____ Località di rilascio _____ Prov. _____

RECAPITO (se diverso da residenza)

Indirizzo _____ N.civico _____ CAP _____ Comune _____

Prov. _____ Stato _____ Recapito telefonico _____

MODALITA' DI ADESIONE

Iscritto alla Previdenza Obbligatoria: ante 29/04/1993 post 29/04/1993 vecchio iscritto (ossia colui che al 28/04/1993 figurava iscritto a forme pensionistiche complementari istituite prima del 15/11/1992 e che non ha mai riscattato la propria posizione previdenziale)

- su base individuale
- su base individuale con conferimento TFR
- su base contrattuale collettiva

*Azienda _____ Indirizzo _____ N.Civico _____
 Cap _____ Comune _____ Prov. _____ Stato _____
 Partita IVA _____ telefono _____ E-mail _____

BENEFICIARI DELL'ADERENTE IN CASO DI PREMORIENZA

- Gli eredi legittimi dell'Aderente
- Gli eredi testamentari dell'Aderente

Cognome e Nome o Denominazione Sociale	Codice Fiscale o Partita IVA
Cognome e Nome o Denominazione Sociale	Codice Fiscale o Partita IVA
Cognome e Nome o Denominazione Sociale	Codice Fiscale o Partita IVA

RIPARTIZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

Ripartizione percentuale del versamento indipendentemente dalla fonte di provenienza:

INNO BOND %	INNO GEST %	INNO MIX %

N.B. La somma delle percentuali deve obbligatoriamente essere pari al 100%.

PERIODICITA'

I versamenti saranno effettuati con periodicità:

- Annuale
- Semestrale
- Trimestrale
- Mensile

CONTRIBUZIONE INDIVIDUALE/VOLONTARIA

L' Aderente versa l'importo volontario di€ _____, ripartito come sopra indicato.

*Da compilare solamente in caso di adesione su base contrattuale collettiva e su base individuale con conferimento del TFR.

TRASFERIMENTO DA ALTRA FORMA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Forma pensionistica di provenienza

(da compilare in caso di adesione per trasferimento da altro fondo pensione e/o forma pensionistica individuale)

Trasferimento da altro fondo pensione/altra forma pensionistica individuale gestita mediante polizza di assicurazione sulla vita di cui all'art. 9-ter del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche ed integrazioni.

denominazione del fondo pensione/compagnia di provenienza	N. iscrizione Albo	n° di telefono	data di adesione
sede	CAP	località	prov.

MEZZI DI PAGAMENTO

BONIFICO BANCARIO a favore di Sara Life S.p.A. - Fondo Pensione Aperto PREVISARA su conto corrente intrattenuto presso Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali - Società per Azioni, codice IBAN IT12S0316301696000003437505.

I costi relativi alle operazioni necessarie per l'effettuazione dei versamenti sono a carico dell'iscritto.

Il sottoscritto prende atto che non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle sopra indicate.

DICHIARAZIONI DELL'ADERENTE

Il sottoscritto dichiara:

- di aver ricevuto e preso visione prima dell'adesione del Regolamento e della Nota informativa di PREVISARA;
- che le informazioni fornite ai fini della compilazione del presente sono veritiere ed esatte assumendomi ogni responsabilità in merito alle medesime, anche se materialmente scritte da altri e si impegna a comunicare tempestivamente a Sara Life, mediante raccomandata A/R, ogni variazione degli stessi che dovesse intervenire successivamente alla data di adesione;
- di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione a PREVISARA, esonerando in tal modo Sara Life da ulteriori obblighi di controllo. Sara Life è inoltre esonerata da qualsiasi obbligo in merito al recupero coattivo dei contributi dovuti, sia dall'aderente che dal datore di lavoro;
- di aver posto attenzione sulle informazioni contenute nella Nota Informativa e, in particolare, su quelle inerenti le principali caratteristiche della forma pensionistica complementare riportate nella scheda sintetica, con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi;
- in riferimento ai costi della forma pensionistica complementare contenuti nella Nota Informativa, di aver riposto particolare attenzione sull'Indicatore sintetico dei costi e di essere stato messo a conoscenza dell'importanza di acquisire informazioni circa gli Indicatori sintetici dei costi relativi alle altre forme pensionistiche complementari disponibili sul sito web della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione);
- di aver posto attenzione ai contenuti del Progetto esemplificativo standardizzato, redatto in conformità alle istruzioni della COVIP, volto a fornire una stima dell'evoluzione futura della posizione individuale e dell'importo della prestazione pensionistica attesa, in modo tale da poter essere in grado di valutare la rispondenza delle possibili scelte alternative rispetto ai propri obiettivi di copertura pensionistica;
- di aver ricevuto informazioni, in merito al Progetto esemplificativo, circa la possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante il motore di calcolo messo a disposizione sul sito www.saralife.it;
- di essere a conoscenza che qualora rientri nell'area dei destinatari di una forma pensionistica complementare di natura collettiva e nel caso in cui aderisca ad essa, è suo diritto beneficiare dei contributi del datore di lavoro.

PRESE D'ATTO DELL'ADERENTE

Il sottoscritto prende atto che:

- riceverà apposita comunicazione dell'avvenuta iscrizione a PREVISARA, mediante lettera di conferma, attestante tra l'altro la data di iscrizione
- l'adesione al Fondo PREVISARA, se è effettuata fuori della sede della Compagnia o del soggetto incaricato del collocamento – ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n.58 (TUF) – rimane sospesa per 7 giorni calcolati dalla data di richiesta di adesione. In tal caso l'esecuzione dell'operazione e il regolamento dei corrispettivi avverranno una volta trascorso il periodo di sospensiva (7 giorni) durante i quali l'aderente ha la facoltà di ripensare all'investimento effettuato e richiedere la restituzione dell'importo versato, senza alcuna penalità, dandone comunicazione alla Compagnia, o al soggetto incaricato del collocamento
- la facoltà di recesso di cui sopra non trova applicazione per le adesioni effettuate presso la sede della Compagnia o dei soggetti incaricati del collocamento.

Agli effetti dell'art. 1341 del c.c., dichiara di accettare integralmente tutti gli articoli del Regolamento del Fondo.

Data di adesione _____ Firma dell'Aderente (o di chi ne fa le veci) _____

CONSENSO PRIVACY

L'Aderente, preso atto dell'informativa ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23,26 e 43 del codice acconsente al trattamento dei dati sensibili che Lo riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice, inoltre acconsente:

- al trattamento, dei dati personali comuni che Lo riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica sì no
- al trattamento dei dati personali comuni che Lo riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle Società del Gruppo effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica sì no
- alla comunicazione a società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relative a prodotti o servizi delle Società del Gruppo, anche con uso di telefono o posta elettronica: sì no

Rimane fermo che il consenso è subordinato al rispetto della normativa vigente.

Firma dell'Aderente (o di chi ne fa le veci) _____

PARTE RISERVATA AI SOGGETTI INCARICATI DEL COLLOCAMENTO

COGNOME E NOME dell'incaricato che provvede all'identificazione del firmatario _____

Firma dell'incaricato che dichiara di aver provveduto all'identificazione personale dell'Aderente ai sensi della legge n. 197/91 (cd legge Antiriciclaggio) e successive integrazioni e modifiche. _____

Firma

sara life

Via Po, 20 - 00198 Roma
www.saralife.it

Mod. L368B ed. 10/08

I dati contenuti nel presente Documento sono aggiornati al 1 Ottobre 2008

Sara Life Spa
Capitale sociale Euro 6.000.000 (i.v.)
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
C.F. e n. iscrizione 05647060010

P.IVA 13229430155. Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni vita e di capitalizzazione con DM
n. 18633 del 31/10/90. Iscritta nell'Albo delle imprese
assicurative al numero 1.00093.

Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi
al numero 001. Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento del Socio Unico
Sara Assicurazioni Spa.



sara life



previsara

fondo pensione aperto

Documento sulle anticipazioni

(articolo 11, comma 7, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

La SARA LIFE spa, in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Fondo pensione, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° gennaio 2007

Articolo 1. Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di conseguire un'anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte della compagnia istitutrice del fondo pensione aperto PREVISARA (di seguito rispettivamente "compagnia" e "Fondo"), così come previsto dall'Articolo 14 (Anticipazioni) del Regolamento del Fondo (di seguito "anticipazione").

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'anticipazione

- 2.1 L'anticipazione può essere concessa dal Fondo esclusivamente per:
- spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
 - spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a),b),c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380¹, relativamente alla prima casa di abitazione;
 - ulteriori esigenze degli aderenti.
- 2.2 L'anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento. Condizione essenziale per ottenere le anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione

dell'Aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito "anzianità"). Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'Aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

Articolo 3. Importo dell'anticipazione

- 3.1 L'importo massimo dell'anticipazione è pari a:
- 75% dell'ammontare della posizione individuale nei casi a),b),c);
 - 30% dell'ammontare della posizione individuale nel caso d).
- 3.2 Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.
- 3.3 L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati.
- 3.4 L'anticipazione può essere richiesta dall'Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.

Articolo 4. Modalità della richiesta

- 4.1 La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve es-

¹ Articolo 3, rubricato "Definizione degli interventi edilizi", dispone che:

Ai fini del presente testo unico si intendono per:

- "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni d'uso;
- "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio ed assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

Le definizioni di cui al primo comma prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'Articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490.

sere indirizzata a PREVISARA.

- 4.2 Il fondo provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, entro 30 gg, il fondo invia all'Aderente richiesta di integrazione, e provvede all'erogazione dell'anticipazione entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione dell'integrazione richiesta.
- 4.3 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, il fondo non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'anticipazione.
- 4.4 La documentazione prodotta dall'Aderente in originale sarà restituita dal fondo successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

EVENTI PER I QUALI E' POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purchè debitamente documentate.
- 5.2 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all'Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- 5.3 L'anticipazione può essere richiesta entro 90 gg dall'effettuazione della spesa.
- 5.4 Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- certificazione a cura delle struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, PREVISARA non ritenga opportuno corrispondere all'Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento, salvo conguaglio finale.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'Aderente o per i figli

- 6.1 L'anticipazione è concessa all'Aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purchè debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la

quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.

- 6.3 Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.
- 6.4 L'anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell'acquisto, o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.
- 6.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'Aderente o del beneficiario dell'acquisto:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
 - atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, dell'atto di assegnazione dell'alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del titolo di proprietà del terreno).

Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.

- 6.6 Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta al precedente comma 6, l'Aderente dovrà informare PREVISARA fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Articolo 7. Interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a),b),c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione

- 7.1 L'anticipazione è riconosciuta all'Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a),b),c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, sulla prima casa di abitazione.
- 7.2 Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui all'articolo 6 comma 2, ancorchè in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.
- 7.3 A norma della legge sopra citata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione i seguenti:
- “interventi di manutenzione ordinaria”: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni d'uso;
 - “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
 - “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagome di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie

per l'adeguamento alla normativa antisismica”.

- 7.4 Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori
 - acquisto dei materiali
 - perizie e sopralluoghi
 - oneri di urbanizzazione
 - altre prestazioni professionali
 - relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti
 - IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori
 - documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio
 - altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n.41.
- 7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell'Aderente:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà e godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori;
 - atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
 - copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori;
 - copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
 - copia della delibera assembleare e della tabella millimetrica di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni dell'edificio;
 - capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);
 - dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria), nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 euro;
 - fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri

effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;

- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'Aderente ed il numero di Partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

7.6 L'anticipazione deve essere richiesta entro 90gg dalla data di conclusione dei lavori.

sara life

Via Po, 20 - 00198 Roma
www.saralife.it

Mod. L368/C ed. 10/08

Sara Life Spa
Capitale sociale Euro 6.000.000 (i.v.)
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
C.F. e n. iscrizione 05647060010

P.IVA 13229430155. Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni vita e di capitalizzazione con DM
n. 18633 del 31/10/90. Iscritta nell'Albo delle imprese
assicurative al numero 1.00093.

Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi
al numero 001. Società soggetta all'attività
di direzione e coordinamento del Socio Unico
Sara Assicurazioni Spa.



sara life



previsara

fondo pensione aperto

Documento sul regime fiscale

La SARA LIFE spa, si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 1° gennaio 2007

Regime fiscale dei contributi

I contributi versati dall'aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a € 5.164,57. Se l'aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi a carico del datore di lavoro.

Il limite annuo di € 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto.

L'aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il versamento è effettuato – ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione – gli importi che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base imponibile all'atto dell'erogazione della prestazione finale.

Il conferimento del TFR alla forma pensionistica complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della deduzione dal reddito imponibile.

Le somme versate dall'aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l'importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo (nel limite di € 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta pagata all'atto della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato (non dedotto).

Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (€ 25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di € 5.164,57, in misura pari complessivamente alla differenza positiva fra € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di partecipazione e, comunque, non superiore a € 2.582,29 in ciascun anno.

Regime fiscale del fondo pensione aperto

Il fondo pensione aperto è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell' 11%, da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Detto risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine dell'anno, al lordo dell'imposta sostitutiva - rettificato per tenere conto, in aumento, delle somme erogate per il pagamento delle prestazioni e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche e, in diminuzione, dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme e dei redditi esenti

o non soggetti ad imposta - il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato viene determinato in base a un apposito prospetto di composizione del patrimonio. L'eventuale risultato negativo maturato nel periodo d'imposta è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi.

Regime fiscale delle prestazioni

Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo definitivo del 15% sull'ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva annuale dell'11% in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.

La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione dell'aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l'aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.

I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 12,5%. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.

La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall'assoggettamento ad IRPEF dell'ammontare imponibile delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.

Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.

Anticipazioni, riscatti e trasferimenti

Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d'imposta che viene applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle quali la normativa prevede l'applicazione della ritenuta nella misura del 15% sull'ammontare imponibile maturato a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo

anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:

- anticipazioni richieste dall'aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell'aderente.

I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme pensionistiche complementari.

sara life

Via Po, 20 - 00198 Roma
www.saralife.it

Mod. L368D ed. 10/08

Sara Life Spa
Capitale sociale Euro 6.000.000 (i.v.)
Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma
C.F. e n. iscrizione 05647060010

PIVA 13229430155. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita e di capitalizzazione con DM n. 18633 del 31/10/90. Iscritta nell'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00093.

Iscritta nell'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa.



Stima della pensione complementare (Progetto Esemplificativo Standardizzato)

Il presente progetto esemplificativo contiene una stima della pensione complementare predisposta per consentirti una valutazione sintetica e prospettica del programma previdenziale. Al contempo costituisce uno strumento utile per aiutarti nelle scelte relative alla partecipazione, come ad esempio il livello di contribuzione.

Il progetto esemplificativo standardizzato è riferito a figure-tipo generiche: per avere un'idea della prestazione previdenziale (rata di rendita) che potrai attenderti al momento del pensionamento, individua la figura che più si avvicina alle tue caratteristiche tra quelle che trovi indicate.

Per effettuare simulazioni "personalizzate" sull'andamento futuro del programma previdenziale puoi utilizzare il motore di calcolo appositamente predisposto da SARA LIFE spa, disponibile all'indirizzo www.saralife.it

La stima tiene conto della tassazione sui risultati conseguiti, ma non della tassazione sulle prestazioni. Non vengono inoltre considerati i vantaggi fiscali derivanti dalla possibilità di dedurre i contributi. In generale, ricorda che la partecipazione alle forme di previdenza complementare consente di fruire di benefici fiscali. Per maggiori informazioni ti consigliamo di leggere attentamente il "Documento sul regime fiscale", disponibile anche all'indirizzo www.saralife.it

Avvertenza: Gli importi di seguito riportati sono basati su procedure di stima e su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso del rapporto. In tal caso la posizione individuale effettivamente maturata e la prestazione pensionistica corrispondente risulteranno differenti da quelle riportate. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né la società SARA LIFE spa, né la COVIP.

Informazioni e ipotesi utilizzate per la stima

FASE DI ACCUMULO

■ Rendimento atteso dei comparti:

	INNO-BOND	INNO-GEST	INNO-MIX
Rendimento medio annuo ⁽¹⁾	2%	2%	2%

I tassi di rendimento qui riportati, espressi in termini reali (cioè al netto dell'inflazione), sono calcolati sulla base della composizione (azionaria/obbligazionaria) del comparto. Alla componente azionaria è attribuito un rendimento del 2% annuo e a quella obbligazionaria del 4% annuo. Il tasso è espresso al lordo dei costi e della tassazione.

■ Tasso annuo atteso di crescita della contribuzione ⁽¹⁾ 1%

Questa ipotesi è relativa a quanto si prevede che rivaluterai (aumenterai) ogni anno in termini reali i contributi destinati al fondo pensione per mantenerli allineati alla crescita del tuo reddito.

■ Tasso annuo atteso di inflazione ⁽¹⁾ 2%

■ Costi ⁽²⁾

I costi utilizzati nel calcolo sono quelli effettivamente praticati dal Fondo pensione aperto PREVISARA al momento della redazione di questo documento, e vengono di seguito riportati per tua comodità.

Direttamente a carico dell'aderente

spese di adesione	€ 25
spesa annua in cifra fissa	€ 15

Indirettamente a carico dell'aderente (commissioni in percentuale sul patrimonio):

	INNO-BOND	INNO-GEST	INNO-MIX
percentuale sul patrimonio	1,10%	1,60%	1,30%

FASE DI EROGAZIONE ⁽¹⁾

■ Basi demografiche per il calcolo della rendita:	IPS55
■ Tasso tecnico per il calcolo della rendita:	0%
■ Costo relativo alla trasformazione della posizione individuale in rendita:	1,25%

⁽¹⁾ Informazioni basate su ipotesi fornite dalla COVIP in modo analogo per tutte le forme

⁽²⁾ Informazioni proprie della forma pensionistica

Previsara - Fondo Pensione Aperto - Stima della pensione complementare (Progetto esemplificativo standardizzato)

Età di ingresso	Anni di versamento	Comparti	Contributo iniziale: 1.500 euro			Contributo iniziale: 2.500 euro			Contributo iniziale: 5.000 euro		
			Versamenti lordi cumulati	Posizione individuale finale	Rendita annua ⁽¹⁾	Versamenti lordi cumulati	Posizione individuale finale	Rendita annua ⁽¹⁾	Versamenti lordi cumulati	Posizione individuale finale	Rendita annua ⁽¹⁾
Iscritto di sesso maschile. Età di pensionamento ipotizzata: 65 anni											
30 anni	35 anni	INNO-BOND	€ 62.490	€ 68.606	€ 2.907	€ 114.618	€ 4.857	€ 229.647	€ 9.730		
		INNO-GEST		€ 66.505	€ 2.818	€ 111.105	€ 4.708	€ 222.605	€ 9.432		
		INNO-MIX		€ 77.694	€ 3.292	€ 129.809	€ 5.500	€ 260.096	€ 11.021		
40 anni	25 anni	INNO-BOND	€ 42.365	€ 45.241	€ 1.993	€ 75.612	€ 3.330	€ 151.539	€ 6.674		
		INNO-GEST		€ 44.227	€ 1.948	€ 73.916	€ 3.255	€ 148.139	€ 6.524		
		INNO-MIX		€ 49.499	€ 2.180	€ 82.737	€ 3.644	€ 165.815	€ 7.303		
50 anni	15 anni	INNO-BOND	€ 24.145	€ 25.054	€ 1.148	€ 41.896	€ 1.920	€ 84.000	€ 3.850		
		INNO-GEST		€ 24.704	€ 1.132	€ 41.310	€ 1.893	€ 82.826	€ 3.796		
		INNO-MIX		€ 26.482	€ 1.214	€ 44.284	€ 2.029	€ 88.791	€ 4.069		
Iscritto di sesso femminile. Età di pensionamento ipotizzata: 60 anni											
30 anni	30 anni	INNO-BOND	€ 52.177	€ 56.503	€ 1.759	€ 94.415	€ 2.939	€ 189.193	€ 5.890		
		INNO-GEST		€ 55.003	€ 1.712	€ 91.906	€ 2.861	€ 184.165	€ 5.734		
		INNO-MIX		€ 62.895	€ 1.958	€ 105.102	€ 3.272	€ 210.619	€ 6.557		
40 anni	20 anni	INNO-BOND	€ 33.029	€ 34.773	€ 1.116	€ 58.131	€ 1.865	€ 116.525	€ 3.739		
		INNO-GEST		€ 34.140	€ 1.096	€ 57.071	€ 1.831	€ 114.400	€ 3.671		
		INNO-MIX		€ 37.395	€ 1.200	€ 62.516	€ 2.006	€ 125.319	€ 4.021		
50 anni	10 anni	INNO-BOND	€ 15.593	€ 16.042	€ 531	€ 26.838	€ 888	€ 53.823	€ 1.782		
		INNO-GEST		€ 15.887	€ 526	€ 26.577	€ 880	€ 53.302	€ 1.765		
		INNO-MIX		€ 16.665	€ 552	€ 27.880	€ 923	€ 55.916	€ 1.851		

(1) Prima rata annua di una rendita vitalizia immediata senza reversibilità ottenuta mediante conversione dell'intera posizione individuale maturata al momento di accesso al pensionamento.

NOTA BENE: I valori della posizione individuale e della rata di rendita sono riportati in termini reali e pertanto sono già al netto degli effetti dell'inflazione.

AVVERTENZA: La posizione individuale maturata è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti conseguiti effettivamente dalla gestione. La variabilità è tendenzialmente più elevata quanto maggiore è il contenuto azionario del comparto. Anche se la stima non prende in considerazione tale variabilità, nelle valutazioni tieni conto di questo importante elemento.